

TORNATA DEL 23 APRILE 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge per la cessione di terreni demaniali nella Sardegna — Svolgimento di una proposta del deputato Valerio, di un articolo addizionale, combattuto dal ministro incaricato delle finanze, e dai deputati Torelli relatore, e Michelini G. B., ed appoggiato, e modificato dal deputato Asproni — Rigetto di quella proposta, ed approvazione dell'articolo 3 — Votazione, ed approvazione dell'intero progetto di legge — Istanze dei deputati Ricci ed Asproni relative a lavori, e disposizioni nel porto di Genova, e in altri porti, e risposte dei ministri dei lavori pubblici, e delle finanze — Svolgimento per la presa in considerazione del progetto di legge del deputato Annoni per modificazioni nell'applicazione della pena capitale — Opposizioni del ministro di grazia e giustizia, e del deputato De Viry, e parole in favore dei deputati Chenal e Valerio — Si delibera che il progetto non è preso in considerazione.*

La seduta è aperta alle ore 4 1/2 pomeridiane.

SARACCO, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Cugia.

CUGIA. Colla petizione 6124 il sindaco del comune di San Vito, provincia di Lanusei, si rivolge alla Camera per ottenere che quel Consiglio comunale venga dall'intendente della provincia di Nuoro autorizzato ad esperire delle sue azioni in giudizio contro il demanio per rivendicare i diritti che allega avere sopra alcuni salti e ragioni che enumera.

Siccome questa vertenza si riferisce alla questione degli ademprivi, della quale il Governo ha dichiarato di volersi occupare e di presentare una legge; e siccome essa interessa vivamente gli abitanti del comune di San Vito, i quali credono che sia loro fatto un diniego di giustizia, io prego la Camera a volerla dichiarare d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CESSIONE DI BENI DEMANIALI IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama il seguito della discussione del progetto di legge per la cessione di terreni demaniali in Sardegna.

Il deputato Valerio proponeva nella seduta di ieri un articolo di aggiunta al progetto di legge, il quale trovasi così concepito:

« I favori conceduti negli articoli 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, saranno estesi a qualunque altra società che si formerà nell'intento di acquistar terreni demaniali per colonizzare la Sardegna. »

Se l'onorevole deputato Valerio intende di svolgere la sua proposta, ha la parola.

VALERIO. Per il successo dell'impresa di cui la Camera si

è lungamente occupata, mi duole assaissimo che sia stato respinto l'articolo che io ieri sul fine della seduta proponeva in aggiunta alla convenzione.

Ma ora è cosa fatta; la convenzione fu approvata per alzata e seduta dalla maggioranza della Camera; non rimane più che a votare la legge, la quale ratifica le condizioni speciali della convenzione stessa.

L'aggiunta che ora io propongo alla legge può tuttavia aver un'azione utile ed efficace sopra la concessione e sopra la società che imprende la grandiosa opera di colonizzazione della Sardegna.

Egli è evidente che, se nella legge viene iscritto il mio emendamento, od almeno il principio che lo informa, si toglie ad essa l'aspetto di favoritismo e di monopolio.

Ora niuno nega che tutto quanto ha l'aspetto di favoritismo e di monopolio nuoccia moltissimo, e debba necessariamente nuocere alle grandi intraprese di una natura particolare, come sono queste, che vanno a toccare gli interessi di tutte le classi. Quando voi perciò scriviate nella legge un articolo per cui venga dichiarato che alle compagnie ed ai coloni, i quali imprendessero a colonizzare una porzione qualunque dell'isola, sono conceduti i medesimi favori che si accordano alla società colonizzatrice, egli è evidente che nessun maligno potrà asserire che questa convenzione sia opera del favore, sia creata onde stabilire un monopolio.

Nè questo è il solo beneficio che risulterebbe dalla mia proposta. Se un'altra compagnia od una riunione di cittadini potesse imprendere a colonizzare una parte qualunque dell'isola, e riescire nel suo intento, egli è chiaro che verrebbe tolto il pretesto ai concessionari della votata concessione di poter dire: noi non colonizziamo, perchè non possiamo farlo; noi ci ritiriamo davanti a ragioni di forza maggiore. Se è lasciato libero ad un'altra società di stabilire colonie simili con consimili favori, e che queste riescano, ecco costretta la grande società colonizzatrice ad adempiere severamente all'obbligo suo; poichè le vien tolta di mano un'arma, mediante la quale essa potrebbe disimpegnarsi dal compiere le obbligazioni alle quali si è astretta.

D'altronde, quali sono i favori che io domando per chiunque imprende a colonizzare una parte dell'isola? Uno è l'esenzione dalla tassa patenti; l'altro è l'uso gratuito della telegra-

fia; il terzo, il passaggio gratuito per il trasporto nell'isola; quindi il concorso governativo per le strade; l'espropriazione forzata per istrade e canali; l'esenzione dal diritto d'insinuazione nei contratti; il minor prezzo dei terreni, cioè un terzo meno del valore censito; ed il diritto di potere regolare la polizia urbana e rurale secondo i propri bisogni.

Nello scrivere nella legge che il Governo è pronto a concedere questi favori a chiunque venga ad intraprendere la colonizzazione d'una parte della Sardegna non si danneggia nè punto nè poco la società colonizzatrice. Il Governo non fa altro che continuare un'opera che egli necessariamente deve credere buona; poichè l'ha difesa con tanto calore e con tanta insistenza. Io faccio osservare che, senza ricorrere a grandi compagnie, col solo concedere i terreni a miglior mercato, e coll'accordare favori particolari, si è riuscito più di una volta nella Sardegna medesima di costruire villaggi, di coltivare, di colonizzare alcuni punti dell'isola. Quello che si è fatto, pur troppo in una scala piccola in Sardegna, si è fatto sopra una scala maggiore in Corsica.

Più di undici villaggi, lo dice Valery, il quale ha viaggiato, non è gran tempo, in quell'isola, e ne ha fatto una descrizione molto accurata e molto stimata, più di undici villaggi nella Corsica vennero stabiliti a questo modo.

Io dunque penso che nessuno degli inconvenienti accennati ieri dal signor ministro si incorrerebbe, ove il pensiero che io difendo venisse iscritto nella legge; ed ho inoltre per fermo che l'emulazione gioverà alla grande società colonizzatrice, di cui già approvaste la convenzione; che inoltre si allontanerebbe dalla legge ogni sospetto di favoritismo e di monopolio; che insomma si toglierebbe, non dirò ai soci attuali titolari della convenzione, ma a quelli che loro succedessero venendo a costituirsi la società anonima, il potere di omettere l'esecuzione degli obblighi principali di questa convenzione, sotto pretesto che essi fossero per addurre, di cedere, cioè, alla forza maggiore; cosa che non potrebbero più affermare quando, lasciato aperto l'adito alle piccole e nuove colonie, queste riuscissero a dimostrare col fatto che la colonizzazione in Sardegna era possibile.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. La legge attuale non è che una legge di approvazione di uno speciale contratto in cui si stabiliscono favori nei cessionari da una parte, ed oneri per l'altra parte. Da questo solo facilmente si comprende come i favori a questa compagnia concessi, qual compenso degli oneri che si assume, non possono estendersi a società venture, sintantochè non si conosce se esse siano disposte ad assumersi gli stessi carichi. Se preventivamente si stabiliscono i vantaggi, dovrebbero anche preventivamente stabilirsi gli aggravii che, come compenso dei favori, si impongono.

Quand'anche però l'onorevole Valerio emendasse in questo senso la sua proposta, essa presenterebbe ancora un'altra difficoltà, cioè vincolerebbe l'azione e del Governo e delle nuove società che si presentassero, perchè non potrebbero uscire da questa cerchia stabilita nel progetto stesso di legge.

Non è egli dunque più conveniente di differire la concessione di simili od uguali vantaggi quando si presenterà ogni singola domanda, e si vedrà quale sia l'intendimento dei nuovi cessionari? Allora, secondogli oneri che la società si assumerà, secondo le condizioni sociali ed economiche di quel momento in cui si stabiliranno le trattative, si estenderanno questi favori, o si limiteranno, come pure i nuovi cessionari potranno agevolare negli oneri che si assumono, oppure potranno limitarli.

Dunque ben si vede che non si può *a priori* stabilire quali

vantaggi si vogliono concedere, senza fissare anche i pesi corrispondenti e senza conoscere le condizioni economiche sociali del momento in cui si farà il contratto.

Quindi io ritengo che sarebbe una cosa poco opportuna e poco conducevole allo scopo lo stabilire un articolo tal quale venne proposto dall'onorevole preopinante.

Ma osserverò ancora che, essendo questa una legge speciale la quale sancisce unicamente le condizioni reciproche tra il Governo ed i cessionari, sarebbe poco conveniente l'introdurvi una disposizione la quale rendesse la legge generale.

Io non sono lontano dal credere che potrebbe forse essere opportuno di presentare alla Camera un progetto di legge, il quale stabilisse in massima i favori che si potrebbero concedere a coloro che volessero intraprendere la colonizzazione in Sardegna riservandosi sempre il Governo di estendere maggiormente questi favori, qualora si presentino cessionari i quali vogliano dare una maggiore spinta alla colonizzazione. Ma non è qui il luogo di stabilire questa massima; essa non può trovare sede conveniente se non in una legge generale. Quindi io non penso che sia il caso di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Valerio.

D'altronde io non vedo quale motivo vi sia di sospettare che il Ministero attuale od un Ministero futuro voglia, per favorire la società cui concerne questa legge, negare ad altri la facoltà di colonizzare. A me pare che la supposizione non sia basata sopra nessun indizio, sopra nessun fatto che possa in qualche modo giustificarla.

Ma, prescindendo anche da quest'ultima considerazione, non è men provato che un articolo di questa natura, una siffatta disposizione generale in questo progetto di legge sarebbe fuori di luogo, oltre l'inconveniente che produrrebbe il mettere disposizioni di favore, senza accennare agli oneri e legare così le mani al Governo coll'impedire, anzichè col facilitare lo stabilimento di altre società per colonizzare la Sardegna.

ASPRONI. Finchè si è trattato di fare emendamenti alla convenzione, io, come ha veduto la Camera, tenni perchè nulla si innovasse, acciò non si trovasse il menomo appiccio per recedere da questa impresa che io stimo in complesso debba fruttare qualche bene alla Sardegna. Ma adesso la questione cambia d'aspetto. E Ministero e Camera siamo d'accordo, che è dell'utilità dello Stato e dell'utilità secondaria dell'isola, che la Sardegna sia popolata, e vi sorgano nuove borgate.

Ora che si fa con questo emendamento? Non si fa che facilitare le aspirazioni di coloro che intendessero di stabilirvi nuove colonie, senza che nessun detrimento ne ridondi allo Stato, anzi con suo vantaggio.

La società ha il suo campo di operazione, ha i suoi diritti; e noi, concedendo ad altre eguali favori, possiamo sperare che si organizzeranno anche società libere per occupare quei terreni che non occuperà questa società. Quanto poi agli oneri imposti alla società, io credo che si possa inserire che gli stessi oneri sono a carico di coloro che vorranno stabilire nuove società. Io non iscorgo alcun inconveniente; anzi propongo un'aggiunta, la quale sarà molto più forte di tutte le garanzie, aggiunta da cui io ho voluto esonerata la società, ma che si potrebbe benissimo mettere ai nuovi coloni. Mettiamo, per esempio, il caso che vi sia una società spontanea di capitalisti, la quale dica: io voglio acquistare questi terreni della Sardegna per stabilirvi nuovi villaggi ed introdurre nuove colonie, allettata dai favori che assicurate in questa stessa legge alla società Bolmida e compagnia.

Mettiamovi un'aggiunta e diciamo che, se in 10 anni questa

nuova società, organizzatasi all'uopo di fondare nuove colonie in Sardegna, sarà stata puntuale nei suoi doveri, bene, andrà avanti; e se non avrà soddisfatto gl'impegni assunti nella stipulazione del contratto, essa decadrà dai benefici accordatili dalla presente legge. Così noi le avremo imposto un peso molto più grave di quelli che ha voluto accettare l'attuale società, che noi siamo in diritto ora di chiamare favorita e privilegiata.

Concedo che il favore si possa dare a coloro che prendono l'iniziativa, perchè coloro che danno la prima spinta è giusto che abbiano qualche vantaggio sopra gli altri.

Parmi che tutte le parti dovrebbero essere soddisfatte, parmi che soddisfatto dovrebbe pur essere il Ministero, perchè così lo Stato avrebbe una garanzia certa contro le speculazioni che mettono in pericolo il buon esito della colonizzazione.

Con questa riserva sarebbe modificata la proposta dell'onorevole mio amico Valerio, e sarebbe opportunamente corretto il favore che potrebbesi concedere alle società che si potrebbero più tardi costituire, a stimolo ed emulazione della presente.

Secondo i dati statistici che furono trasmessi alla Commissione, ben vede la Camera che rimangono ancora 300 mila ettari di terreno da vendere, quando se ne saranno venduti 60 mila. Ora è tempo che il Governo dica in una legge che tutti coloro che vorranno applicarsi alla colonizzazione in Sardegna, sono fin d'ora assicurati che questi stessi favori saranno loro consentiti; favori che restano poi limitati dalla caducità che io voglio introdurre per maggiore sicurezza del bramato effetto.

Mi si dice: ma in avvenire potremo avere migliori condizioni in favore dello Stato. Rispondo che qui lo Stato debbe andare con larghe viste...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Non è per lo Stato, è per la colonizzazione.

ASPRONI. Ma, se si vuole assicurare la colonizzazione, vuol dire che le si potranno accordare migliori condizioni e accordarle maggiori favori. Se lo Stato vorrà favorire la colonizzazione, vi saranno dei casi in cui potrà persino compartire i terreni *gratis*, purchè si adempia a queste date condizioni.

Io non vedo nessun inconveniente nell'adozione di questa proposta, perchè lascia da parte la convenzione com'è, e non è, per così dire, che una porta la quale si apre affinché la colonizzazione sia più facilmente tradotta in atto. Così avremo anche due esperimenti: l'uno sarà fatto da una società forte, l'altro da una società inferiore, da una società d'operai, ad esempio, che potranno diventare più facilmente proprietari in una colonia, fecondando col loro sudore quelle terre. Per me, ripeto, non trovo in questo alcun inconveniente; trovo anzi un largo beneficio per lo Stato, per la Sardegna, per tutti, se si adotta questo principio.

TORRELLI, relatore. La proposta dell'onorevole Asproni circoscrive d'assai la questione posta innanzi dall'onorevole Valerio. Il deputato Asproni, col dire che vuole che le nuove società che si presenteranno si assumano anche gli stessi pesi se vorranno usufruire dei medesimi favori, elimina la grandissima questione che sollevò il deputato Valerio, quando disse: *io voglio anche le piccole colonie*. A pesi eguali devono corrispondere eguali favori e viceversa, ma non si può ragionare per via d'induzione, come pare che voglia l'onorevole Valerio, ammettendo che chi domandasse, per esempio, 2000 ettari, che è la 20^a parte di 40,000, abbia un ventesimo dei favori. Infatti, come potremmo noi accordare ad una società che

chiedesse 2000 ettari di terreno, la deduzione del terzo, quando siamo persuasi, anzi certissimi che ad essa sarebbe impossibile costruire una chiesa, la casa del parroco, quella pel medico, fare delle strade, assumersi insomma di questi oneri che sono possibili ad una grande operazione fatta su larghe basi, ma che non si possono dividere per ventesimi? Come vorreste voi accordare l'esenzione dalla tassa pel telegrafo elettrico ad una società che domandasse 2000 ettari? Ognuno ben vede che questa società sarebbe in condizioni ben diverse da quella che ha interessi e capitali sì vasti da assumere 40,000 ettari ed anche 60,000.

L'onorevole Asproni dice: *dichiariamo almeno di accordare gli stessi favori a chi si assume gli stessi pesi*; ma, rispondo io, se una seconda società venisse oggi, prima che la società concessionaria, in forza di questa legge, abbia fatto la sua prova; se, dico, venisse proponendo degli stessi pesi, ma non v'ha dubbio che si dovrebbero accordarle gli stessi favori; per me non saprei concepire nemmeno un'opposizione a questo riguardo. Se poi si aspettasse che la società attuale concessionaria abbia già fatto le sue prove, allora ad un'altra società si potrebbe rispondere: signori, voi non giuocate più all'azzardo, voi lavorate sul sicuro.

Ma io, ad ogni modo, sarei sempre per largheggiare. Cosa però avverrà nella realtà? Una cosa sola parmi ben certa, ed è che la realtà sarà diversa da quanto si può ora stabilire *a priori*; ed io incomincio a dire che, quantunque io abbia fede nella legge, forse non ne ho tanta quanta risulterebbe dalla proposta dell'onorevole Valerio, perchè egli dice: *pigliatela per tipo*; egli fa implicitamente l'elogio della convenzione. Io invece dico: accetto la convenzione perchè mi sembra buona, non perchè mi sembri perfetta, e perchè credo che si debba fare un tentativo; ma il risultato di questo tentativo quale sarà? Sarà che vi saranno molti ostacoli che si credevano grandi i quali saranno minori; ve ne saranno di quelli che si credevano piccoli i quali risulteranno grandi; sorgeranno nuovi ostacoli che non si prevedevano; vi saranno nuove risorse che non si erano calcolate.

Questo è il risultato il più probabile di una operazione che non si può in tutte le sue parti prevedere, e le società che si presenteranno dopo che gli attuali concessionari avranno fatta la loro prova, probabilmente avranno altri favori a domandare, ed il Governo avrà altri pesi ad imporre, gli uni e gli altri in più stretta relazione ai reciproci interessi.

Ecco le ragioni per cui non conviene allo Stato di legarsi, e credo che ciò non convenga a nessuno. Del resto, io credo che circoscritta la questione al modo che la pose l'onorevole deputato Asproni, essa è tutt'affatto opposta al modo con cui la pose l'onorevole deputato Valerio, perchè egli parlava di piccole società, mentre noi, stando pure all'idea dell'onorevole deputato Asproni, dobbiamo ammettere come *minimum* 40,000 ettari, qual base del contratto coi concessionari; e, posta la questione su questo terreno, io dico che è inutile, perchè, se si presenta oggi una nuova società, noi siamo certo tutti disposti a far ad essa le medesime condizioni; ma, se si presenta solo dopo quattro o sei anni, è certissimo che altre condizioni saranno richieste e da una parte e dall'altra; quindi io credo che si debba respingere la proposta dell'onorevole deputato Valerio, perchè assolutamente inutile.

MICHELINI G. B. Io desidero unicamente di spiegare il motivo del mio voto sopra l'aggiunta proposta dall'onorevole deputato di Casteggio.

Mi credo tanto più in obbligo di farlo, in quanto che egli fu tra i non molti deputati che abbiano votato a favore sì della questione sospensiva da me proposta e sì dell'aggiunta

che io credeva doversi fare alla convenzione per obbligare i concessionari a ritenere, nel caso si formasse una società anonima, un quinto delle azioni, le quali fossero nominative e non potessero da essi alienarsi. Spiacendomi di non potere rendere la pariglia all'onorevole deputato Valerio, devo addurne il motivo.

Ma avvertirò innanzitutto che molto mi stupisce che la di lui proposta sia così vivamente oppugnata dall'onorevole deputato che fa le veci del relatore, dall'onorevole ministro che regge il dicastero delle finanze e dagli altri che buona ed utile credono questa convenzione; mi pare che essi dovrebbero vederne di buon occhio la estensione.

Io, al contrario, che trovo cattiva la legge, cattiva la convenzione, io che credo non doversi la colonizzazione operare dal Governo per mezzo di una società, ma dovere unicamente il Governo togliere gli ostacoli, affinché la colonizzazione si operi da se stessa, locchè avverrà senza fallo se essa è veramente utile, io mi trovo per logica necessità indotto a votare contro la proposta dell'onorevole deputato Valerio, affinché non sia aggravato il male che vedo in questo modo di colonizzare.

VALERIO. Anch'io vorrei che le colonie si facessero da per sé: ogni mio desiderio sarebbe con ciò appagato; ma non ho mai veduto che in tal modo se ne sieno fatte. Ho veduto che le colonie si sono sempre attuate quando si sono accordati dei favori a quelli che si chiamano da terre lontane ad abitare il paese che si vuole colonizzare. Si consideri l'esempio che ci porge oggi lo stato di Venezuela in cui sotto tutti i rapporti sono applicati i principii della più larga libertà. Lo Stato di Venezuela, il quale vuole chiamare a sé una larga parte dei coloni che andavano prima negli Stati Uniti d'America, non solamente concede i terreni gratuitamente, ma gratuitamente altresì accorda i trasporti a coloro che si propongono di venire a colonizzare le sue provincie. Di più, a questi coloni che sono trasportati gratuitamente in terreni gratuitamente dati, lo Stato di Venezuela largisce eziandio soccorsi in bestiame ed in denaro affinché possano fare le spese di primo stabilimento. Mi trovi l'onorevole Michelini il mezzo di far sì che i coloni vadano spontaneamente in Sardegna, comprino al prezzo corrente i terreni ed ogni altra cosa senza alcun favore; e quando avrò visto eseguirsi in tal modo l'impresa, io gli farò plauso con tutto l'animo; ma militano in favore della mia tesi due o tre secoli di storia, i quali mi mostrano che tutti questi stabilimenti di per sé non sono mai fatti e che bisogna formarli alquanto artificialmente.

Potrei citare gli esempi di Carloforte, di Lungosardo, della Maddalena, di Carbonara, tutti luoghi che sono stati colonizzati in Sardegna, ma non di per sé, ma mediante favori che vennero accordati ai coloni perchè vi si trasportassero.

Signori, non crediate che sia piccola cosa ad una famiglia lasciare il luogo dove è nata, dove stanno sepolti i propri genitori, dove è stata battezzata, dove è conosciuta da tutti, per portarsi in remote regioni, in luoghi dove non conosce nessuna, al cui clima non è abituata, ed affrontare pericoli. Questo non si fa, se non vi è un grande incentivo, ed io l'ho detto ieri e lo ripeto oggi: il solo incentivo che possa condurre a questa emigrazione è la certezza che i coloni possano in breve spazio di tempo diventar padroni del suolo su cui si recano; perchè, se avvi cosa che agisca prepotentemente sopra il contadino, si è l'amore della proprietà del suolo.

Questo hanno compreso grandemente gli uomini della Convenzione nazionale, ed hanno assicurato l'avvenire della rivoluzione del 1789, quando, vendendo i beni nazionali a bassissimo prezzo, trovarono modo d'interessare alla proprietà del suolo la massima parte dei cittadini francesi.

Lasciando questa digressione, io vengo all'obiezione fatta dall'onorevole ministro reggente il Ministero delle finanze.

L'onorevole ministro per principale obiezione ha detto: questa è una legge speciale e non ha altro carattere fuor quello di sancire una convenzione particolare; e quindi non conviene introdurre un articolo di legge, il quale ne allarghi l'azione.

Prima di tutto io dirò: è vero che è una legge speciale, ma è appunto per farle mutar carattere e farla diventar legge di interesse generale che io ho proposta la mia aggiunta.

Non è questa la prima volta che ciò si sia fatto; e potrei citarne molti e molti esempi. Mi contenterò di citarne uno di cui mi sovviene in questo momento.

Nella legge delle patenti, che non deve durare che per un anno, si è introdotto un articolo il quale porta che l'imposta sulle vetture in Sardegna è sospesa per dieci anni.

Ora io domando al signor ministro se l'articolo riflettente le vetture abbia a che fare colla legge sulle patenti nella quale esso fu introdotto. E notisi bene che la legge deve durare un anno solo, mentre l'articolo è durativo per dieci. E di tali esempi potrei, ripeto, citarne in gran copia.

Nè io qui faccio altro che cercare di ottenere in questa legge quanto sono riuscito con grandi difficoltà a conseguire quando si discusse quella sulla Banca Sarda. Anche allora io accettai quello che il Governo proponeva, cioè l'erazione di una Banca in Sardegna; ma ho tentato, e, dopo molti stenti, son pur riuscito ad introdurre un articolo con cui la legge veniva allargata.

La seconda obiezione fatta dall'onorevole ministro consiste nel dire che i favori debbono avere oneri corrispondenti. E questo io l'attendeva naturalmente, perchè comprendo bene che non si accordano favori senza che ci siano oneri. Quindi non avrei difficoltà di accettare il sotto-emendamento proposto dall'onorevole Asproni, secondo cui si direbbe: « con oneri corrispondenti. » Egli è poi evidente che non si potrebbe domandare ad una compagnia che imprendesse a colonizzare 2000 ettari la costruzione di una chiesa e di una scuola, ma solo le si imporrebbero oneri in relazione alla massa dei favori corrispondenti al terreno medesimo. Egli è evidente che, ove una società si formasse e domandasse, per esempio, di colonizzare mille ettari certo voi non le accordereste il favore d'un dispaccio telegrafico tutti i giorni, come lo concedete a quella che intende colonizzarne 60,000; voi le concedereste, per esempio, soltanto la trasmissione di un dispaccio alla settimana od ogni quindici giorni.

L'onorevole Torelli dice che questa convenzione è buona, ma che non la piglia per legge-tipo. Io presumevo, dopo una discussione così lunga, e sostenuta con tanto calore dal Ministero, che non fosse solamente un contratto particolare; confesso ingenuamente che riteneva che il Ministero, prima di venire a presentare questa convenzione, la quale abbraccia una così gran parte della Sardegna, perchè non nascondiamoci che 60 mila ettari è una cosa molto grave e seria, riteneva, dico, che il Governo fosse addivenuto a questo contratto dopo avere studiato gravemente, profondamente, la condizione dell'isola, e che quindi l'avesse preparato con quella maturità necessaria onde si possa con confidenza addivenire ad allargarlo al resto dell'isola. S'intanto che non mi si dichiari il contrario, io debbo avere questa fiducia: perchè altrimenti io non saprei come rendermi ragione della discussione generale durata cinque giorni su questo progetto, nè del calore dimostrato dal Ministero nel difenderlo, se nella Camera e nel Governo non vi fosse il pensiero che questa legge, non solamente ha l'importanza d'un contratto particolare, ma ha un'impor-

tanza generale per l'isola, la quale attrae a sé le nostre simpatie ed i nostri sforzi per migliorarne la condizione.

L'onorevole relatore ha detto: aspettiamo, vediamo come riuscirà questa colonizzazione, e poi allora dal buono o cattivo risultato di questo stabilimento, modificheremo le condizioni; ma io dico, in verità, che questo consiglio d'indugio proposto dal signor relatore non mi va molto a genio. Io temo che per quest'opera bisognerebbe almeno aspettare vent'anni. Non si riesce in un'impresa di questo genere se non nello spazio di quindici o venti anni; ed io pregherei che per la Sardegna si facesse qualche cosa, senza aspettare per un sì lungo spazio di tempo.

Venti anni saranno necessari per giungere a realizzare il piano di colonizzazione, che sarà per adottare la società, sia buono o cattivo. Ma dirò di più: perchè dovremo noi aspettare i risultati dell'esperienza della società che ha stretto col Governo il contratto? Conosciamo noi i metodi di colonizzazione che questa società sarà per seguire? Non li conosciamo niente affatto.

Il signor ministro ci ha detto che egli può garantire che gli intendimenti della compagnia sono buoni. Io spero che questa sua garanzia avrà un gran valore: non è però men vero che noi ignoriamo tutti i mezzi ai quali può appigliarsi la società colonizzatrice, onde ottenere questa colonizzazione. Quindi, quel dover attendere per molti anni l'esito dell'esperienza fatta da una società di cui ignoriamo quali siano i procedimenti, parmi proprio quello che i Francesi dicono *une fin de non recevoir*.

A me pare che noi, lasciando la porta aperta ad altre minori società, come ho già detto e ripeto, gioviamo alla società medesima, perchè le poniamo a fianco il pungolo dell'emulazione.

Nè si dimentichi quell'altro argomento che ho addotto, il quale è di grandissima importanza; ed è che, quando noi avremo collocato accanto a questa grande società una società minore, avremo il mezzo di controllare la dichiarazione che essa per avventura facesse, che manca ai suoi impegni, costretti da forza maggiore, perchè la Sardegna manca dei mezzi di colonizzazione. Se un'altra società viene ad operare la colonizzazione, quest'arma, la quale per essere pericolosissima, non dirò pei concessionari attuali, ma per quelli che reggeranno la società, quando sarà anonima, quest'arma che è proditoria, sarà spezzata nelle loro mani.

Quindi sotto ogni rapporto reputo utile introdurre questo articolo, affinchè la legge perda quel carattere che ritiene di interesse individuale, e diventi una legge di interesse generale dello Stato.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Michellini G. B.

MICHELINI G. B. La grande questione della colonizzazione, vale a dire se essa debba operarsi dal Governo, sia direttamente sia indirettamente, come è il caso nostro, ovvero se il Governo debba limitarsi a togliere gli ostacoli che le si oppongono, è una delle molte che riguardano l'intervento governativo. Secondo che uno è più o meno contrario a quell'intervento, risolve in questo o in quell'altro senso la questione della colonizzazione. Io appartengo, lo confesso, anzi altamente lo professo, a quella scuola che vorrebbe molto ristretta l'azione governativa, a quella scuola che vorrebbe la massima libertà di azione nei cittadini, affinchè il Governo più efficacemente provvedesse alle essenziali sue incumbenze.

Io credo con Romagnosi che l'ingerenza, oltre la protezione alla giustizia, esercitata dai Governi negli affari economici, sia disastrosa ai cittadini ed al principato.

Io temo che quelli fra i deputati, i quali sostengono, come

l'onorevole deputato di Casteggio, doversi la Sardegna colonizzare per opera del Governo, cadano in un errore comune a quelli che sono favorevoli al soverchio intervento governativo. L'errore consiste nel considerare la questione da un solo lato. Si vuole che la colonizzazione abbia assolutamente luogo, perchè non si considera che il bene del paese che si tratta di colonizzare; ma non si pone mente alla mancanza di capitali e di popolazione che ha luogo nei paesi d'onde provengono. Così l'onorevole deputato Valerio diceva testè che, se si lasciano le cose camminare da loro stesse, se il Governo non ricorre a mezzi artificiali, la Sardegna non sarà mai colonizzata. Se ciò veramente fosse, ciò proverebbe che i capitali e la popolazione stanno meglio altrove che nella Sardegna, ed allora il trasportarveli sarebbe dannoso.

Ma io non credo che tale sia la conseguenza della libertà e del non intervento governativo, credo anzi che, tolti dal Governo gli ostacoli, quali sono gli ademprivi, le cattive strade, la mancanza di sicurezza pubblica, ecc., venduti soprattutto i beni demaniali, migliorerassi l'agricoltura, vi affluiranno i capitali, aumenterà la popolazione, in una parola opererassi spontaneamente la colonizzazione.

La storia c'insegna che le colonizzazioni che ebbero migliore riuscita furono operate senza intervento dei Governi. Ciò avvenne di Atene, colonia egizia, e di Cartagine, colonia di Tiro; così la razza attiva ed industriosa degli Elleni fondò alla sua volta colonie che acquistarono un alto grado di prosperità, come Efeso, Mileto, Siracusa, Agrigento, Marsiglia; e recenti storiche investigazioni hanno dimostrato che quelle colonie furono opera di privati cittadini.

Generalmente parlando, o la colonizzazione è utile, ed allora non è necessaria l'opera del Governo affinchè si compia; o non è utile, ed allora l'opera del Governo non può renderla tale.

Permettetemi che, prima di finire, legga un brano del *Dictionnaire...*, non è il *Dictionnaire de la conversation* stato recentemente citato in questo recinto, rapsodia indigesta, in cui, se avvi qualche cosa di buono, perchè vi presero parte scrittori di vaglia o, per meglio dire, vi sono riferiti brani delle loro opere, vi è anche molto del mediocre, di ciò che i Francesi dicono *remplissage*. Io intendo parlare del *Dictionnaire d'économie politique*, il quale è stato compilato dai più grandi economisti di Francia, e l'articolo *Colonie*, che io citerò, fu scritto dall'illustre mio amico, il professore Molinari di Bruxelles, noto per molte opere minori sopra l'economia politica, e più recentemente per un trattato completo sopra tale scienza. Ebbene, in quest'articolo si legge:

« Si l'on se rend bien compte de la nature de ces entreprises (parlasi degli stabilimenti delle colonie), des difficultés et des risques dont elles sont environnées, on se convaincra que les Gouvernements ne sauraient s'en charger utilement. Les mêmes arguments dont on se sert contre leur intervention dans l'industrie des métropoles, peuvent s'appliquer aussi à leur imixtion dans les entreprises de colonisation: le meilleur système à suivre en cette matière ou, pour mieux dire, le seul bon, c'est de laisser les émigrants aller où bon leur semble, s'établir, se gouverner et se défendre à leur guise et surtout à leur frais. »

Io non proseguirò in questa discussione, la quale è divenuta fuori di proposito dopo che la Camera ha rigettato l'ordine del giorno da me proposto. Ho solamente voluto dimostrare che io non mi apponeva poi tanto male respingendo l'intervento governativo in fatto di colonizzazione.

PRESIDENTE. I deputati Asproni e Valerio hanno modificato la loro proposta, la quale ora si troverebbe così concepita:

« Gli stessi favori cogli stessi oneri corrispondenti saranno concessi a quelle società avvenire che si presenteranno per colonizzare la Sardegna.

« Le nuove società decadranno dai favori dopo dieci anni, se non avranno adempiuto agli obblighi a cui si sottoposero.

« Le nuove compagnie non potranno convertirsi in società anonime. »

COSTA A. Domando la parola.

Importa che nell'articolo di legge sia avvertita l'estensione dei terreni. Egli è certo che, se si lascia per onere l'estensione di 40,000 ettari, l'applicazione pratica di questo articolo diverrà assolutamente impossibile con altre compagnie.

Quindi ritengo che sia necessario di precisare il limite dei terreni colonizzabili, per esempio, mille ettari, o meno anche, se si vuole.

VALEBIO. Non c'è da aggiungere che società minori.

COSTA A. Va bene.

TORELLI, relatore. Faccio osservare alla Camera che questi corrispondenti oneri e favori implicano la necessità che la legge che si vorrà fare parzialmente venga ancora di nuovo assoggettata al giudizio del Parlamento.

Ecco dunque la prova chiarissima dell'inutilità di quest'aggiunta; poichè è certo che quest'aggiunta per se stessa non vorrà dir nulla, nessuno potendo sapere quali saranno questi corrispondenti oneri e vantaggi, dato che molti non sono divisibili per piccole frazioni, come il fabbricar la chiesa, la scuola e le strade.

ASPRONI. Non risponderò alle cose che ha dette l'onorevole deputato Michelini, perchè mi paiono estranee alla nostra questione.

Egli parlò di colonie che vanno a stabilirsi in paesi che vanno ad organizzare; anzi disse che non c'è altro mezzo per queste, che di lasciar loro larga libertà in modo che possano costituirsi a piacimento. Cosa che non è proponibile nel nostro Stato, perchè noi abbiamo bisogno che le colonie si conformino, per quanto è possibile, alle leggi generali dello Stato.

Quell'ampia libertà non si potrebbe concedere, io credo, senza offendere le basi fondamentali della legislazione. Ma, quanto poi alla proposizione che noi abbiamo fatto, in che consiste? Si formerà una società la quale domanderà 10,000, 20,000 ettari.

I favori saranno in proporzione della quantità dei terreni che domandano. (*Rumori — Mai no! no!*)

Noi vogliamo che questo principio sia consacrato nella legge affinchè il paese sappia che i poteri sono disposti ad accordare le stesse facilitazioni fatte a questa società in grande. Di più vi sono due restrizioni fortissime le quali non le avrebbero sicuro accettate i membri dell'attuale società: noi vi introduciamo il principio della caducità, caso mai queste nuove società non adempiano ai patti convenuti. Inoltre stabiliamo una garanzia anche maggiore, perchè proibiamo queste società (onde non possano mai dare il menomo sospetto di speculazione del momento) di costituirsi in società anonime.

Dunque tutte le precauzioni desiderabili vi sono: non è certo una base su cui una società possa operare subito e direttamente; ma è una base generale, una garanzia pubblica, in mano al Governo, dei favori che si accorderanno a qualunque società si formerà allo scopo di colonizzare la Sardegna.

Io non veggo quale portata possano avere le eccezioni addotte dall'onorevole Torelli. Io non veggo con quali ragioni si possa combattere questo principio, io non veggo per qual giusto motivo il Governo possa rifiutarlo. Essendo esso un principio che fa bene a tutti, ma che non fa male a nessuno, l'unica

conseguenza che può avere per l'attuale società è quella di crearle uno stimolo vicino, affinchè possa vedere che nelle società libere in cui si facilita l'acquisto dei terreni ai coloni che possono diventare proprietari, v'ha maggiore progresso, e si metta in misura di accordare anch'essa col tempo la proprietà dei terreni ai suoi coloni.

Mi pare che è spiegato il nostro concetto. Non vedo una ragione che si possa addurre in contrario, e l'unica ragione del maggior vantaggio che potrebbe ricavare lo Stato dalla vendita di questi altri beni, è inattendibile. Signori, a petto del bene della colonizzazione parmi non vi sia cosa da cui il Governo possa ricavare un più ampio frutto. Perciò credo che la proposizione che noi abbiamo fatta sia abbastanza modesta, abbastanza limitata, e sia di sua natura irrecusabile.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposizione del deputato Valerio testè letta.

(Non è approvata.)

Viene ora l'articolo 2 che ora è diventato il 3.

« È derogato alle disposizioni delle vigenti leggi in quanto sieno contrarie all'articolo precedente. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Ecco quali sono i tre articoli del progetto. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 732.)

Si passa alla votazione per squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti	116
Votanti	114
Maggioranza	59
Voti favorevoli	69
Voti contrari	45
Si astenero	2

(La Camera approva.)

ISTANZA DEL DEPUTATO RICCI RELATIVA AL PORTO DI GENOVA.

RICCI. Colgo l'occasione che trovasi presente il signor ministro dei lavori pubblici per fargli non dirò un'interpellanza, ma un invito, una preghiera di voler prendere in pronta e seria considerazione le condizioni in cui trovasi il porto di Genova.

Queste condizioni sono infelici, sia considerate in modo assoluto, sia tenuto conto dell'assai più prospero stato in cui trovansi gli altri porti che esercitano con esso rivalità, quali sarebbero Livorno e Marsiglia.

Questo stato infelice del porto di Genova dipende, credo, da due cause principali: l'una è forse la negligenza che si usò da molti anni e dai pochi lavori che si sono fatti intorno ad esso; l'altra dipende dalle variate circostanze del movimento commerciale e della navigazione.

Egli è innegabile che si è accresciuto di gran lunga il movimento, direi, materiale del commercio, e si noti egualmente che va di giorno in giorno aumentando la mole dei legni, ossia il tonnellaggio navale: e per questa circostanza riesce molto più difficile il trasporto delle mercanzie, dei legni, ed egualmente l'avvicinamento dei bastimenti di grossa portata alle sponde. Io non intendo per ora di esporre minutamente tutti i bisogni del porto di Genova, poichè il signor ministro deve conoscerli meglio di me, e mi limiterò quindi ad accen-

nare per sommi capi i lavori che si richiedono. Questi lavori sono l'escavazione del porto, la formazione di calate larghe e sufficienti, infine le opere di sicurezza e d'ampliamento.

L'aumento della mole dei bastimenti, che succede di giorno in giorno ed ovunque e fra noi, rende urgente che il nostro porto sia ripurgato e reso più profondo il mare verso gli accessi, affinché i legni di gran portata possano avvicinarsi e cessare dall'obbligo di far trasportare su molti piccoli battelli tutto il loro carico; lavoro che esige lunghissimo tempo e molta spesa. Parimente l'aumento numerico delle navi esige un più ampio spazio di calata.

Le poche calate attuali bastavano un tempo, ma ora sono insufficienti; il numero cresciuto dei bastimenti esige un maggiore spazio, ove possano star ormeggiati e con sicurezza i legni.

Ad ottenere questo maggiore spazio o, per meglio dire, più comoda stazione, è d'uopo prolungare il molo e fare altri lavori onde i bastimenti possano con sicurezza e facilità attendere allo sbarco ed imbarco delle mercanzie.

Per tutti questi lavori e riforme esistono vari ed elaborati progetti, e si sono già fatte in proposito replicate domande, sia dall'amministrazione civica, sia dalla Camera di commercio, sia dall'associazione marittima, sia dai privati, i quali hanno proposto molte volte idee e sistemi che debbono meritare l'esame serio e ponderato del Governo. Il Ministero deve conoscerli, ed io rammento che il signor ministro accennò replicatamente di avervi rivolto la sua attenzione ed ha indicato anzi come prossima la presentazione di qualche progetto di legge, per cui si cominciasse a provvedere a questi bisogni urgentissimi.

Per altro, vedo con dolore che nel bilancio non solo corrente, ma anche futuro del 1857, non è richiesta alcuna somma, e quindi io pregherei il signor ministro a voler portare la sua attenzione su questa questione di somma ed unica importanza, e dare quei provvedimenti e presentare quei progetti di legge, insomma lo esorterei a prendere quelle determinazioni che crederà più convenienti all'uopo, affinché sia provvisto ad un bisogno che ogni dì diventa più urgente.

Questo interesse, come tutti comprendono, non è puramente locale, ma è interesse grandissimo di tutto lo Stato non solo, ma anche più direttamente degli interessi fiscali; giacchè, ove venga più lungamente trascurato, riescirebbe in gran parte inutile l'immensa spesa compiuta pella strada ferrata; avvegnachè, se lo sbarco e l'imbarco nel porto di Genova non si potrà operare con sicurezza ed a buon mercato, questo porto che può veramente chiamarsi la stazione principalissima di tutte le vie ferrate diminuirà d'importanza, con iscapito delle finanze non solo nei molteplici diritti doganali e di navigazione, ma anche nel beneficio della strada ferrata.

In una parola il porto di Genova è la base di tutto ciò che guarda il commercio estero e di transito, che tutto andrebbe dileguandosi, come altresì le principali industrie manifatturiere.

Io quindi desidero che il signor ministro voglia portare sollecitamente la sua attenzione su questa questione, e proporre quello scioglimento che crederà opportuno.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io riconosco che il desiderio esternato dall'onorevole Ricci, che si sollecitino i provvedimenti necessari alla miglior condizione del porto di Genova, sono giusti e ragionevoli; io riconosco anzi che tale desiderio non deve essere solamente dei Genovesi, ma generale nel paese, perchè il commercio di Genova è veramente la base principalissima del movimento ed attività del commercio marittimo, ed il più forte incitamento al commer-

cio interno, a quello di transito, e quindi ad ogni sorta d'industria del paese. Dirò anche essere pur vero che io ebbi su questo proposito interpellanze molteplici in vari tempi, e che, oltre quella che egli mi fa, me ne erano state annunciate, pochi giorni sono, altre due; una da un deputato che è assente e l'altra da uno che, se ci vedessi, potrei dire se si trova presente. (*ilarità*)

GALLENGA. Son qua.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Confesso ancora che, alle interpellanze fattemi già da tempo, io ho sempre risposto che stava studiando questo importante argomento, che me ne occupava seriamente, e che sperava, fra breve, di poter presentare un progetto di legge alla Camera per chiedere i mezzi onde avviare le opere principali che si devono eseguire a miglioramento del porto.

Aggiungerò finalmente che, alle replicate sollecitazioni fatte dall'associazione marittima sia a me che al ministro delle finanze e del commercio, i due ministri hanno concordemente risposto che si occupavano di questa pratica, e che avevano fiducia di potervi dare, in breve, una soluzione soddisfacente.

Ma molte e gravi circostanze, tanto tecniche che economiche, si opposero sinora all'effettuazione di questa promessa.

Sarebbe superfluo che io andassi qui annoverandone e dimostrandone gli effetti, e lo sarebbe tanto più, inquantochè nel momento attuale sono in misura non già di fare solo una vaga promessa, ma di assicurare positivamente la Camera in conformità anche dei concerti presi già col presidente del Consiglio dei ministri prima della sua partenza per la Francia, che il lavoro è pronto, e che fra pochi giorni, prima forse che spiri questa settimana, presenterò un progetto di legge, ossia lo trasmetterò al ministro delle finanze, perchè, giusta le sue attribuzioni, lo presenti esso stesso alla Camera senza ritardo, appunto pelle circostanze, a cui accennava l'onorevole Ricci, cioè esservi molta urgenza d'intraprendere alcuni lavori, onde evitare che i danni si facciano maggiori, ed affinché indirettamente il commercio di Genova non iscapiti a fronte delle molte e potenti rivalità a tutti note. Bisogna che si avvii il lavoro nell'imminente buona stagione, poichè altrimenti si perderebbe un'intera annata.

Dovendosi poi stanziare i necessari fondi anche sul bilancio dell'esercizio attuale, secondo le regole finanziarie, il progetto debb'essere presentato dal mio collega il ministro delle finanze.

L'opera principale di cui si tratta in questo progetto si è il prolungamento del molo nuovo: opera che, dopo i lunghi e maturi studi fatti e dopo il concorde avviso che le persone più competenti dell'arte hanno spiegato, io credo fuori di dubbio che debb'essere, come la più importante, la prima ad eseguirsi. Io non ignoro che molti altri provvedimenti sarebbero necessari per il porto di Genova: ma tengo per fermo che, se non si incomincia da questo, non si otterrà mai nemmeno dal resto un effetto corrispondente allo scopo. Citerò fra gli altri l'escavazione del porto la quale è certamente utilissima allo stato delle cose, massime attuata con molta maggior energia, e con mezzi molto più appropriati di quelli che non vi sieno mai stati impiegati prima d'ora; ma non può produrre un compiuto risultato per il difetto principale del porto di Genova, il quale consiste, a mio parere, in ciò che avendo la sua parte migliore, la più profonda e più direttamente corrispondente col mare, cioè la parte occidentale, troppo esposta all'impeto delle burrasche, ne avviene che tutti i bastimenti si ricoverano nella ristretta parte orientale che è coperta dal molo vecchio.

Da ciò ne deriva quel grandissimo ingombro di legni che forma una specie di selva in questo lato del porto, e che impedisce che si lavori allo scavo, o quanto meno rende difficilissima e costosissima questa operazione. Io dunque riguardo come prima e più essenziale opera la prolungazione del molo nuovo, e credo che tutte le altre debbano esservi subordinate, benchè possano essere in gran parte eseguite nell'atto stesso che si lavora al molo.

Non sarebbe poi affatto esatto il dire che di questi lavori secondari nulla si è fatto finora, perchè l'onorevole Ricci deve meglio di me conoscere che si sono eseguiti e si stanno costruendo molti tratti di calata nuova, tanto contro il molo vecchio, che contro la parte meridionale del porto, fra i vari ponti o scali di approdo, e altri ne sono divisati, pei quali vennero stanziati appositi fondi nel bilancio.

Che se egli non vede essegnato alcun fondo nei bilanci, sia dell'anno corrente che del 1857, per l'opera principale di cui ho fatto cenno, deve ciò attribuire alle prescrizioni della legge di contabilità, la quale non consente che sia stanziata in bilancio la somma necessaria per l'esecuzione di un'opera nuova, la cui spesa oltrepassi la limitatissima somma di 50 mila lire, se quest'opera non sia stata preventivamente approvata con una legge speciale.

Se per queste minori opere, dunque, si richiede sempre una legge speciale, molto più sarà questa necessaria, trattandosi di un'opera di tanta importanza.

Senza, adunque, ripetere altre cose, io spero che l'onorevole interpellante, e quegli altri che erano disposti a farmi eguali domande, saranno soddisfatti della dichiarazione che io faccio, che entro la corrente settimana trasmetterò il progetto di legge, relativo a quest'opera, al ministro di finanze, perchè possa presentarlo, senza ritardo, all'approvazione del Parlamento.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Asproni.

ASPRONI. Io ho chiesto la parola, non già per chiedere spiegazioni al Ministero intorno alle opere da farsi nel porto di Genova, per le quali ha dato risposte esplicite e soddisfacenti il signor ministro dei lavori pubblici, ma per rivolgermi al signor ministro delle finanze per una cosa che riguarda il commercio del porto di Genova e degli altri porti principali dello Stato; per un'operazione che non costa danaro, che non costa che un decreto reale.

Molte volte si è sollevata nella Camera la questione delle compagnie di lavoro, che sono organizzate in un piede di monopolio, e si è istantemente domandato che si stabilisse una volta di fatto la libertà del lavoro, e che si sciogliessero queste corporazioni privilegiate che esistono tanto in Genova, quanto in Cagliari, e per le quali si sente molte volte la mancanza di operai.

In Cagliari vi è la compagnia dei *Santelmari*, vi è un facchinaggio organizzato con privilegi, e presta gratuito servizio agli uffici della dogana, e gli individui che la compongono sono tutti subordinati al Governo, favoriti e mantenuti in una specie di monopolio insopportabile. Epperò i bastimenti, quando arrivano, aspettano lungo tempo per poter sbarcare le loro merci, ed i negozianti altrettanto per avere le merci a magazzino.

Non è guari, io ho letto una lettera dell'onorevole nostro collega deputato Gallenga, il quale avendo conferito in Genova con un capitano degli Stati Uniti d'America, lo udì lagnarsi di aver impiegato più tempo nel porto di Genova per lo sbarco delle merci, di quello che avesse speso per fare il lungo tragitto da Nuova-York a Genova.

Questi sono inconvenienti, che se il Governo lo vuole, li

può far cessare. E non è a dire che la questione debba essere studiata ancora.

A questo riguardo si sono già fatti moltissimi eccitamenti, ed il Governo non è stato avaro di promesse; ma al solito *lungo promettere e lo attendere corto* è stato il frutto che noi abbiamo ricavato. Io prego il signor ministro di fare questa operazione, e di farla presto; e di dichiarare intanto in quali termini ci troviamo attualmente a questa pratica. Tutto il commercio si lagna di queste compagnie organizzate, da tutte le parti si scrive contro; e la Camera non lo ignora, perchè le furono presentate varie petizioni, che furono trasmesse al Ministero, il quale non esitò di darvi pronta adesione in parole: ma non così fu pronto nei fatti.

Io spero che il signor ministro darà sufficienti spiegazioni a questo riguardo.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Io dichiaro ingenuamente di non essere molto al fatto di questa pratica, nè l'onorevole Asproni potrà sorprendersene; però so che nell'altra Sessione si era già parlato di ciò nella Camera, ed il Ministero aveva già pensato a togliere questi privilegi, ed a rendere libero l'esercizio di queste professioni nel porto di Genova; so particolarmente che si incontravano gravi difficoltà, e che, solo per circostanze transitorie, fu dall'autorità amministrativa dato il consiglio di ~~sospendere~~ per ora, ed attendere un momento più opportuno per attuare questa riforma. Ma certamente il Governo non ha posto in dimenticanza tale argomento ed al più presto possibile procurerà di togliere questi privilegi, stabiliti a favore di certe persone, nei porti di mare tanto di Cagliari che di Genova.

DISCUSSIONE PER LA PRESA IN CONSIDERAZIONE DI UN PROGETTO DEL DEPUTATO ANNONI RELATIVO ALLA PENA DI MORTE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione sulla presa in considerazione del progetto di legge presentato dal deputato Annoni. Nè darò lettura:

« Insino a tanto che possa essere proposto ed attuato un riordinamento completo di tutto il nostro Codice penale, il sottoscritto proporrebbe, qual provvedimento che per nulla altererebbe le nostre leggi, il seguente progetto di legge.

« *Articolo unico.* È fatta facoltà al giudice di commutare la pena di morte in quella dei lavori forzati, ogniquale volta concorrano circostanze mitiganti a favore del colpevole. »

Il deputato Annoni ha facoltà di parlare per isvolgere la sua proposizione.

ANNONI. Coloro che attenti seguirono la discussione cui diede luogo l'interpellanza dell'onorevole Brofferio, ricorderanno come e Camera e Ministero concordati fossero nel riconoscere le penali leggi che ci reggono quali troppo severe e poco quindi in armonia co' presenti costumi e colle leggi dei popoli che ci avvicinano; solo in questo si differiva che da alcuni degli oratori si sarebbe voluta pronta la riforma, immediata l'abolizione di alcuni articoli che pronunziano *la morte*, ed invece dall'onorevole signor guardasigilli si diceva essere una parziale riforma nocevole alla generale proporzionalità ed armonia che deve informare le leggi tutte di un Codice, ed essere di danno insieme alle ulteriori riforme, giacchè un preventivo voto ai rappresentanti della nazione non potrebbe che pregiudicare la questione.

La Camera ricorderà pure come in quell'incontro il signor

ministro di grazia e giustizia dicesse di una Commissione al fine creata di studiare e proporre le desiderate modificazioni, e come l'onorevole Tecchio sorgesse a dimostrare non essere sperabile che questi provvedimenti presto ci venissero da una Commissione che in 18 mesi trascorsi non ancora aveva incominciato i propri lavori, ciò che diè motivo all'onorevole Sineo di esclamare: « dunque, e chi sa sin quando noi lasceremo salir il patibolo ai nostri cittadini per solo rispetto alla simmetria delle leggi! »

A mio avviso, emerse però dalla discussione tutta, per l'una parte essere urgente, indispensabile un pronto provvedimento a pro d'uomini cui riuscirebbero troppo tarde le meditate riforme; per l'altra essere necessario che questo provvisorio provvedimento sia tale che non alteri per nulla le leggi o la procedura nostra attuale. A raggiungere questo duplice scopo tende appunto l'articolo di legge, che io osai sottoporre alla vostra sagace disamina.

Se utile esser possa una legge che si propone, senza alterar punto le nostre istituzioni, ed in attesa di riformericonosciute per necessarie e giuste, che si propone, dico, di preservare dalla estrema delle pene i rei meno colpevoli, affinché sicuri omai noi che l'indugio non costi la vita di molti cittadini, possiamo poi con animo più tranquillo e miglior agio coordinare il Codice penale ai mutati tempi, ciò è cosa che l'umanità ed il cuore di ciascuno di noi, meglio ch'io dir non potrei con parole, saprà certo apprezzare e sentire!

Ad un principio adunque d'umanità, analogo direi quasi a quello che consiglia due potenze belligeranti, appena sian decise venir ad accordi, di subito sospendere le ostilità e lo spargimento del sangue, in attesa che si convenga della stabile pace, s'informa il breve articolo di legge, di cui il nostro degno presidente vi diede lettura, e che propongo qual provvedimento necessario sino alle nuove stabili leggi ad adottarsi.

Confesso però che ad incoraggiarmi a sottoporvi il mio progetto mi diè animo il sentire come un'analogia disposizione serva a temperare il troppo rigore del Codice Napoleonico, e come produca in Francia buoni risultati, sicchè mi parve già dall'esperienza dimostrato per utile il rimedio che l'inesperto filantropo, dal cuore solo guidato, aveva saputo pensare.

Che più? A meglio affatto rassicurarmi servi il sapere come l'onorevole nostro ministro di grazia e giustizia lo stesso provvedimento vi propone nel suo progetto di legge sull'istituzione de' giurati, mentre ciò mi assicura non vorrà certo il ministro avversare: sia qualche mese od anno più presto attuato quanto egli ritiene essere giusto ed umano.

Prendendo poi ad esame se il doppio fine sia dalla proposta legge raggiunto, non mi fermerò io ad abusare di vostra sofferenza per dimostrare quanto già sembrami un assioma, che cioè circostanze attenuanti ponno esistere per ciascuna specie di delitti; che quindi i casi di pene capitali diverranno equabilmente più rari senza che per nulla debbasi alterare o sopprimere un articolo qualunque del nostro Codice; cambiare una forma qual vogliasi di nostra procedura criminale.

Bensì da taluno potrebbe forse rimproverarsi il troppo arbitrio concesso al giudice, di cioè poter apprezzare l'esistenza ed il valore di codeste circostanze attenuanti, ma qui sembrami da prima non possa mai essere arbitrio pericoloso quello di usar clemenza e di moderare in dati casi speciali quella penalità che la legge per ogni caso prescriverebbe; ed osserverò quindi che gli uomini i quali compongono la nostra magistratura sono personaggi da degnamente usufruire dell'arbitrio loro accordato, e di ciò mi è garanzia l'alta stima ed il rispetto che eglino seppero da tutto il pubblico rimeritarsi.

Riflettasi poi anche quanto conveniente sarebbe di non oltre esporre i tribunali alla dura alternativa, di arrischiare cioè la pubblica tranquillità col mandar assolto chi alla loro esperienza potesse sembar colpevole, o per l'opposto di dover soffocare ogni voce del cuore, quand'anche un concorso di circostanze scusassero in gran parte l'enormità della colpa, o le prove non fossero bastanti a convincere gli animi di tutti i componenti il tribunale.

Provato che la legge non altera le nostre istituzioni e che può essere d'utile applicazione, tanto almeno che non susseguano più efficaci provvedimenti, qui avrebbe fine lo sviluppo di mia proposta, se non mi sembrasse sentirmi sibilar all'orecchio il rimbroto, che, col voler rari i supplizi, mal si provvederebbe alla sicurezza dell'onesto cittadino, e che la troppa compassione al colpevole potrebbe tornare crudeltà verso dell'innocente, onde, il più breve che mi sarà possibile, sento il bisogno di apporre considerazioni a considerazioni, e di ben far conto insieme in quale intendimento io abbia sottoposto al vostro sagace giudizio la mia proposta qual essa si sia.

E qui, senza entrare nell'ardua e forse non definibile questione se la società possa o no togliere quanto da essa non deriva, io tratterò la questione solo dal lato della convenienza sociale e mi proverò dimostrarvi:

Che la società, come l'individuo, deve ricorrere all'estremo de' mezzi per la propria difesa, non mai per offendere e vendicarsi, se pur essa vuole che lo spirito delle proprie leggi abbia a moderare, non a render più violenti le passioni;

Che i supplizi tanto più incutono spavento quanto più di rado usati;

Che non l'enormità della pena, quanto la sicurezza di non sfuggire al castigo, trattiene dal delitto;

Che finalmente giustizia richiede l'ultima delle pene si riservi ai maggiori ed in niun modo scusabili delitti;

Che, infatti, la difesa sia cosa necessaria e giusta, sebbene spinta sino alle ultime conseguenze, che in casi eccezionali la società possa e debba dar morte per provvedere alla propria sicurezza, ciò è indubbia cosa.

Due schiere stanno, a cagion d'esempio, per raffrontarsi: un vile, per fuggire al ferro nemico, abbandona le proprie file, il brutto esempio già trova imitatori, un panico timore può invadere l'armata tutta, la patria può correre pericolo, solo il pronto castigo di morte del primo disertore può arrestare i compagni, decidere dell'esito della giornata; quella morte, qual unica possibile difesa della società, è necessaria e giusta.

Necessarie e giuste furon pure le fucilazioni de' pochi individui che, nelle giornate del febbraio 1848, tentarono il sacco nel palazzo delle Tuileries, perchè a difesa dell'ordine e della proprietà, e perchè un'ora più tardi forse più niuna forza avrebbe bastato a salvar dalla devastazione la capitale di Francia.

Ma allorchè trattasi d'individui in poter della forza, che la società può impedir dal nuocere, ed anzi utilmente adoperare, allora la morte non è più difesa, ma è lusso di punizione, è legale vendetta non risparmiata neppure all'uomo pentito; allora l'esempio, anzichè d'utile insegnamento, accostumerà senza che il pensate, il popolo ad essere al par della legge vendicativo, inesorabile, crudele.

Da molti si pretende però che a frenar i delitti sol valga il timore, e che pe' malvagi occorra lo spavento della morte, quindi, per la necessità dell'esempio salutare, si scusa l'assassinio legale, e sia pure... La questione è dubbia, ed io, anzichè negare, vo' ammettere la necessità d'incutere questo

salutare spavento; aggiungerò tuttavia nel tempo stesso che il buon legislatore, come l'abile medico, non deve ricorrere che ben di rado agli estremi eroici rimedi, e che, siccome mal si sanerebbe un malato troppo usandolo all'eccesso di medicine, così mal si educa il popolo col troppo accostumarlo ai supplizi. Tale è infatti l'umana natura che a tutto diviene coll'uso indifferente, e sebbene nessuno possa per se stesso far esperienza di morte, pur ciò non di meno l'uomo si accostuma per modo al pericolo, da riguardar perfino la morte con una sorte d'indifferente apatia.

Ciascun di noi ricorderà, infatti, quanta fosse la generale commozione ai primi casi del colera manifestatisi, e come ciascuno più tardi, ed appunto quando il morbo infieriva, tornasse agli usati uffizi, quasi non curante del pericolo che tutti minacciava; ciascuno di noi ricorderà pure aver letto come nella francese prima rivoluzione, quando si contavano le vittime a centinaia, fosse allora diventata cosa comune e quasi direi di moda lo scherzare ed il far arguti motti anche nel salir al palco fatale.

Coloro che opinano, quindi, sia l'esempio dei supplizi salutar cosa, dovrebbero con ogni studio procurare che codesti esempi fossero sì rari da produrre il voluto effetto sull'animo delle masse, e ben ricordarsi che più nulla può frenare i malvagi, se questi diventano della morte sprezzanti.

Nè vogliate già credere, o signori, che la maggior gravezza della pena, che il patibolo in prospettiva sulla via del delitto valga solo a fermar il malvagio sul declive sentiero... no ben certo, chè ciascuno nel mal fare si pensa sfuggire alla giustizia, evitare il castigo quale si sia anche mite, quindi i delitti posson dirsi con espressione matematica esistere in ragione inversa della certezza della pena. Chi vorrebbe infatti tentar di rubare allorchè fossevi una quasi certa probabilità che il mal tolto non gli restasse, e per di più, per un tempo più o men lungo, dovesse scontar l'offesa? Qual sarebbe l'animo sì feroce che soddisfar vorrebbe una passione di vendetta, se sicuro fosse di poi finire i propri giorni in un bagno?

Riducete al *minimum* la speranza dell'impunità, e voi, anche con minime pene, ridurrete al minimo i delitti.

Per queste considerazioni quindi, io sono d'avviso che, siccome l'estrema delle pene è della più difficile applicazione, perchè e parenti, ed amici, e testimoni, e giudici, e l'umanità tutta rifugge dal procurare ad un proprio simile il supplizio, così nel fatto men valga d'ogni altra pena a tutelare il pubblico ordine, appunto perchè chi corre al delitto, meglio si lusinga sfuggir poi alla pena del supplizio, per la cui applicazione spera la mancanza di prove, di quello egli potrebbe illudersi, sfuggire altra pena perchè le prove, a condanna minore, sarebbero più facili a stabilirsi.

E questa è appunto la parte in cui difettano le nostre leggi, giacchè col non ammettere le circostanze attenuanti, esse obbligano il giudice a mandar assolto più d'uno pel quale non mancherebbero le prove a minor condanna.

E farò pure osservare che egli è per la società il massimo dei pericoli l'aver a fare ad uomini i quali già siano in modo assoluto dalla legge condannati alla massima delle pene, e quanto per l'opposto servir possa di freno anche pel malvagio la speranza abbiano le circostanze attenuanti ancor a salvarlo, sicchè egli sia frenato dal correre a nuovi delitti dal timore di meritarsi il supplizio, che, nuova spada di Damocle, gli penderebbe sul suo capo, qual costante minaccia e non ancor raggiunta certezza.

Restami per ultimo a dimostrare se giustizia voglia abbiano le circostanze attenuanti a salvar dalla morte anche i colpevoli di capitali misfatti. E qui, premesso (cosa di cui nessuno

vorrà dubitare) che la gravezza cioè della pena debba star in proporzione della gravezza del delitto, come si avrà questa proporzionalità se già punite di morte chi uccide, più per disgrazia che per volontà, nel delirio di violenta passione, e se maggior pena non avete pel reo, indegno sino del nome di uomo, che uccide a tradimento ed a caso pensato il proprio benefattore, non da altro mosso che per rubargli la borsa?

Dio mi guardi dal rimpiangere i vari tormenti già con diabolico talento inventati a render più straziante la morte! La abolizione di que' crudeli Codici, infausto retaggio del medio evo, onora il nostro secolo; bensì questo osserverò, o signori, che, se noi siamo più umani, siamo però men giusti de' nostri antenati.

In un tempo in cui infatti erano al colpevole tali dolori riservati, che *colpo di grazia* chiamavasi quello con cui il carnefice finiva e vita e patimenti, allora la semplice morte non era più la massima delle pene, e la legge poteva logicamente punir di morte anche coloro che per circostanze attenuanti erano meno rei, poichè le maggiori pene all'uopo non mancavano ai maggiori colpevoli; ma ora che, la Dio mercè, la morte è la massima delle pene, ragione e giustizia vogliono questa si riservi solo al delitto da niuna circostanza attenuata, a meno per noi si volesse imitare il legislatore Pisistrato, che, nel suo Codice di sangue, ogni delitto puniva di morte scusandosi dell'eguaglianza delle pene col dire: « il minore di questi già meritare la morte, e pe' maggiori non sapersi trovar pena più grande. »

Signori, allorchè concorrono circostanze attenuanti, non concorre certamente nel reo la massima colpa; or, quando manca la massima colpa, si può egli applicare la massima pena? La è questione di logica, di giustizia, di umanità che io con tutta fiducia abbandono al vostro giudizio.

Conchiuderò con una breve osservazione. La mia proposta non può forse soddisfare nè coloro che vorrebbero una totale abolizione della pena di morte, nè coloro che stimano pericoloso il restringerne l'applicazione.

Dirò però ai primi che, approvando la mia proposta, raggiungono in parte lo scopo, e lo raggiungono in que' casi appunto ne' quali è più forte la ragion di abolire la morte; ed ai secondi egualmente osservo che se, approvando temono commettere un errore politico, eglino non possono però certo temere di offendere l'umanità e la giustizia!

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io faccio plauso ai sentimenti di umanità e di filantropia, i quali hanno spinto l'onorevole conte Annoni a fare la proposta che ora ha sviluppato, persuaso che egli, a sua volta, converrà meco che non dobbiamo però riservare tutte le nostre tenerezze per quei malfattori, che, dopo aver fatto cadere gli onesti cittadini sotto i loro colpi, cadono poi essi medesimi sotto i colpi della giustizia punitrice, e che il primo e supremo dovere del legislatore quello si è di tutelare la società nell'onore, nella vita e nelle sostanze degli onesti cittadini. Persuaso, dico, che l'onorevole Annoni converrà meco in queste verità, io faccio plauso ai sentimenti che lo movevano a fare l'accennata proposizione. Ma non posso a meno di pregare la Camera stessa di non prenderla in considerazione.

Non avrò a spendere molte parole per persuadervi, o signori, che realmente non è il caso di prendere in considerazione questa proposta, tuttochè dettata da nobili sentimenti.

Anzitutto ricorderà la Camera che non ha guari essa approvava un ordine del giorno, per cui il Ministero era invitato di fare alcune proposte per mettere il nostro Codice penale in armonia con lo Statuto ed i progressi del tempo.

In ossequio a quest'ordine del giorno io faccio e faccio

fare degli studi, per vedere quali modificazioni sia urgente di fare al detto Codice, onde raggiungere lo scopo della Camera. Appena questo lavoro sarà ultimato, io lo sottoporro ad una Commissione o al Consiglio di Stato perchè lo esamini, metodo che credo il migliore per condurre i lavori a termine, e porto speranza che all'aprirsi della prossima Sessione potrò presentare al Parlamento il relativo progetto.

Se intanto la Camera prendesse in considerazione la proposta dell'onorevole Annoni od altra di simil genere, essa disdirebbe al proprio voto, e, quel che è più, il Ministero sarebbe sciolto dalla responsabilità presa nell'accettare l'ordine del giorno; dovrebbe soffermarsi negli intrapresi studi, e forse si correrebbe rischio che non si facesse cosa alcuna nè da una parte nè dall'altra.

A parte questa considerazione, che è, direi, estranea, io credo che la proposta non possa essere accolta per altre ragioni ben più gravi, che sono intrinseche alla medesima.

Si potrebbe forse dubitare se nei termini nei quali la detta proposta è concepita, non giunga ad intaccare la prerogativa della Corona, alla quale soltanto spetta di commutare le pene in via di grazia; poichè, quantunque si parli di commutazione quando vi siano circostanze mitiganti, tuttavia nei termini generici nei quali è concepita la proposta, si attribuisce ai giudici il potere irresponsabile di sostituire una pena ad un'altra per sola considerazione di cui sarebbero essi soli gli unici apprezzatori.

Ma prescindendo da questa osservazione. Ciò che è più grave si è che questa proposta cambia nella sua base il nostro sistema penale, che è quello di non dare alcun arbitrio ai giudici nell'applicazione delle pene. E questa è una conquista dei tempi moderni che noi abbiamo scritta come fondamento cardinale del nostro Codice penale nell'articolo 4.

Se si adottasse la proposta dell'onorevole Annoni, noi verremmo di un tratto a cancellarla.

Di più, nel Codice penale abbiamo molti casi nei quali non può mai aversi riguardo alle circostanze attenuanti: tale è il caso del parricidio, del venefizio, dell'assassinio e tanti altri.

Egli è dunque evidente che, se la Camera prendesse in considerazione la proposta Annoni, essa adotterebbe un principio sovversivo dell'economia del nostro Codice penale.

Nè si dica, che nel progetto che ho avuto l'onore di presentare non ha guari alla Camera, si dia ai giurati la facoltà di dichiarare spontaneamente le circostanze attenuanti, tuttavolta che essi credano che ve ne esistano.

In primo luogo, ben altra è la missione dei giurati e quella dei giudici. In secondo luogo i giurati, non fanno altro che dichiarare, in punto di fatto, che il reato fu commesso con circostanze attenuanti; essi accertano solo il fatto, ed il giudice viene poi ad applicare la legge senza arbitrio di sorta; e così è sempre mantenuto il principio che l'applicazione della pena deve essere certa, nè mai è lecito al giudice di variarla. In terzo luogo poi, la questione, se si debba o non si debba accordare ai giurati la facoltà di dichiarare le circostanze attenuanti, è ancora *sub iudice*, pende ancora dinanzi alla saviezza del Parlamento. È mia opinione che questa facoltà debba essere data ai giurati, ma io credo che la Camera non vorrà anticipare il suo giudizio sintantochè sia venuto il giorno di quella discussione importante.

Mentre adunque io faccio plauso ai sentimenti di umanità dell'onorevole preopinante, prego la Camera di non prendere in considerazione la sua proposta. I voti dell'onorevole Annoni saranno adempiti, per quanto potrà esserne il caso, col progetto che io mi sono impegnato di presentare, e che, ripeto,

sto in questo momento studiando. Ed a maggiore suo conforto debbo soggiungere, che anche prendendosi in considerazione la sua proposta, il suo scopo non sarebbe raggiunto più prontamente che col progetto che verrà presentato dal Ministero. Difatti, quand'anche la sua proposta fosse presa in considerazione, sarebbe difficile che essa fosse approvata dai due rami del Parlamento in questa Sessione: quindi converrebbe riprodurlo nell'altra, e la riproduzione riuscirebbe contemporanea alla presentazione del progetto di legge per parte del Ministero.

Io ripeto adunque la preghiera alla Camera di non prendere questa proposta in considerazione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato De Viry.

DE VIRY. Ce que vient de dire l'honorable ministre de la justice, rend ma tâche beaucoup plus facile. Comme lui, j'avais l'intention de combattre la prise en considération de cette proposition, non point que je ne reconnaisse en elle les sentiments humanitaires qu'y voyait M. le ministre de la justice, mais parce que c'est une question de la plus haute gravité, qui touche à notre Code pénal et bouleverse une partie du système sur lequel il est basé. Comme magistrat, je trouve que ces motifs me font un devoir de la repousser.

Si vous l'admettez, messieurs, comme elle est conçue, il est certain que vous portez une modification radicale à plusieurs des dispositions législatives, en matière pénale, qui nous régissent aujourd'hui.

J'en citerai une: puisque M. le ministre de la justice a déjà parlé du jury, je me bornerai à dire quelques mots sur le changement que l'admission de cette proposition doit produire nécessairement quant à la motivation des arrêts.

Quand l'honorable député Annoni parlait des circonstances atténuantes et faisait allusion au projet de M. le ministre de la justice, j'ai cru de prime abord qu'il voulait dès à présent exprimer son désir de voir établir le jury chez nous; parce que, si avec le jury je puis admettre les circonstances atténuantes, je ne pourrai pas reconnaître la possibilité de faire cela lorsqu'il s'agit de sentences prononcées par des magistrats.

Le jury ne doit compte qu'à sa propre conviction, à sa propre conscience des motifs qui ont pu le déterminer à admettre la culpabilité de l'accusé, avec telles ou telles circonstances atténuantes de nature à diminuer la trop grande rigueur, la rigueur trop excessive des lois.

Mais il n'en est pas de même des magistrats, et il est essentiel de bien faire attention à la condition toute différente dans laquelle ils se trouvent lorsqu'il prononcent sur le sort, sur la vie de leur semblable. En effet, retenez (pour bien apprécier la portée de cette question), retenez que le magistrat juge, le Code à la main, et que les circonstances atténuantes qu'il peut et doit admettre sont spécifiées dans le Code, et comme le disait fort bien l'honorable ministre de la justice, il ne lui est pas facultatif de s'en écarter, et il doit motiver sur tous les points son opinion. C'est là un triomphe du régime actuel sur l'ancien: les circonstances atténuantes que le magistrat doit admettre ou rejeter, sont fixées par le Code, et il ne peut en admettre d'autres sans manquer au plus sacré de ses devoirs. Non, ce n'est point à sa seule conscience que le magistrat doit compte de son vote; il le doit encore à la société dont il défend les droits, à l'accusé sur le sort duquel il prononce, à la justice elle-même qui doit veiller à ce que l'arrêt soit conforme aux principes. C'est pour cela que nos lois exigent que ces arrêts soient motivés, et, permettez-moi de dire, que c'est là un grand bienfait.

Car c'est le moyen de prouver que toutes les raisons pour et contre l'accusé ont été pesées dans la balance impartiale

de la justice ; c'est le moyen de démontrer que le juge qui a reconnu une de ces circonstances spécifiées par le Code lui-même, a descendu la peine d'autant de degrés que le lui prescrivait la loi.

Voilà les avantages de la motivation des arrêts criminels. Voulons-nous y renoncer aujourd'hui ? Je ne le pense pas. Cependant c'est ce qui arrivera si nous adoptons la proposition de l'honorable député Annoni.

Si nous admettons que le magistrat puisse faire valoir en faveur de l'accusé les circonstances atténuantes de la manière qu'il a signalée, voici les conséquences qui vont en dériver.

Les magistrats jugeront comme les jurés, c'est-à-dire que leur conscience, leur conviction, et non point la loi les guideront dans leur décision, parce que l'admission des circonstances atténuantes auxquelles on fait allusion et la motivation de l'arrêt sur ces mêmes circonstances, est incompatible.

Comme je le disais, ces circonstances sont tout autres que celles admises par le Code, car elles ne proviennent que de la conscience d'un chacun, sans que, peut-être souvent, on puisse bien s'en rendre raison. Or, cela admis, et on ne peut le nier, il est évident que les Cours d'appel ne pourront pas motiver leur arrêts sur ce point, parce qu'il est impossible qu'un magistrat, jugeant le Code à la main, puisse dire : l'impression que m'a produite le fait qui a été soumis à notre décision est de telle ou telle nature, il doit mériter telle ou telle peine; mais je reconnais qu'il y a alors des circonstances atténuantes que je ne puis définir. N'est-ce pas là la négation du principe légal qui exige du juge, non point un vote silencieux, mais la manifestation des motifs qui l'ont entraîné dans sa décision ? En dehors des circonstances atténuantes du Code, le jury peut en admettre d'autres, parce que, comme je disais, le jury ne doit qu'à sa conscience et à sa conviction le motif qui le détermine dans son vote, mais il n'en est pas de même pour le magistrat. Quant à lui, il doit motiver son arrêt sous peine de le voir annulé par la Cour de cassation ; il doit énoncer les motifs, les appuyer sur des bonnes raisons, sur des raisons légales; sinon la Cour de cassation dira, comme elle l'a dit dans une célèbre cause qui a été débattue dernièrement, que la motivation n'étant pas suffisante, elle cassait l'arrêt. Or, pourra-t-on nier que c'est là une des plus grandes garanties que l'on peut avoir d'une bonne justice, d'une justice impartiale, d'une justice conforme aux prescriptions de la loi ?

Si vous vous limitez à dire que la Cour dans ses arrêts pourra reconnaître génériquement qu'il y a des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé, alors tous ces arrêts seront cassés, et devront l'être par la Cour de cassation, comme contenant une violation formelle de la loi. Vous ne pouvez éviter ces conséquences sans changer sur plusieurs autres points notre système pénal; car dans un Code les diverses dispositions sont corrélatives, et forment une telle connexion qu'il n'est pas possible de toucher à une seule sans porter la main sur plusieurs autres.

Maintenant, si vous voulez admettre le système de monsieur Annoni, le système des circonstances atténuantes, attendez la loi sur le jury ; nous consacrerons alors à l'étude de cette question si grave toute notre attention.

Monsieur le ministre de la justice disait fort bien que c'est là une innovation qui peut donner lieu à de grandes difficultés; dès lors je le demande : est-il prudent, est-il convenable de la trancher comme on le propose, incidemment et sans toute la maturité que cette question exige ?

L'admission des circonstances atténuantes a été longuement débattue en France, et elle le sera sans doute également chez

nous ; ne décidons donc pas une difficulté de cette nature par un simple article de loi isolé de toutes les autres dispositions législatives qui s'y rattachent.

Si vous admettez la proposition Annoni, je dis qu'il faut que vous décidiez en même temps que l'arrêt de la Cour d'appel ne sera plus qu'un simple verdict ; en ce cas le verdict n'étant nullement motivé, mais simplement conçu dans ces mots : oui l'accusé est coupable, je comprendrais que, pour atténuer la trop grande sévérité des lois, on fasse comme en France à deux époques différentes, je crois en 1824 et en 1852, c'est-à-dire qu'on admette les circonstances atténuantes.

Mais, du moment que la loi oblige le magistrat à ne pas s'écarter des circonstances atténuantes prévue par le Code, le magistrat ne peut pas s'en éloigner sans tomber dans l'arbitraire le plus absolu. Oui, je dis que vouloir agir de la sorte ce serait tomber dans tous les inconvénients de l'ancien système, ce que sans doute personne d'entre nous ne veut.

Pour ces motifs je crois que la Chambre ne doit nullement préjuger la question que nous débattons bientôt.

Je reconnais et j'applaudis, comme monsieur le ministre de la justice, aux sentiments humanitaires qui ont poussé l'honorable député Annoni à faire sa proposition; mais je crois que, peut-être comme il n'a pas fait toutes les études légales nécessaires pour bien juger l'ensemble de sa proposition, il n'a pas réfléchi à toutes les conséquences qu'elle pourra avoir.

Sous le rapport humanitaire, je l'admets et je répète qu'elle est à tous égards louable; mais sous le rapport légal, si elle était admise, il nous faudrait alors changer nécessairement différentes dispositions de notre Code, ainsi que le système que nous avons adopté pour la motivation des arrêts en matière pénale. Sans cela, au lieu de rendre un service relativement à la marche des affaires et d'améliorer notre système pénal, nous tomberions dans des inconvénients immenses, c'est-à-dire qu'à tout moment nous verrions la Cour de cassation casser des arrêts, et apporter par là dans l'administration de la justice une lenteur beaucoup plus grande que celle que nous avons déplorée jusqu'à présent.

La Chambre doit pour le moment surseoir à toute décision, puisque monsieur le ministre de la justice promet de présenter prochainement une loi sur le point que nous discutons, surtout que nous allons bientôt engager la discussion sur le projet de loi de l'organisation judiciaire avec l'admission du jury. Ce projet de loi exigera nécessairement une longue discussion pour l'admission ou non des circonstances atténuantes; alors chacun pourra librement et longuement soutenir son opinion.

Jusque là il nous faut surseoir à toute discussion et ne point prendre en considération la proposition de l'honorable monsieur Annoni, désastreuse quant à ses conséquences légales. Ne touchons pas, je le répète, à une disposition isolée du Code sans revoir l'ensemble; ce serait un précédent des plus fâcheux que d'agir de la sorte.

ANNONI. Comincerò dal ringraziare il signor ministro di grazia e giustizia, il quale seppe apprezzare i motivi che m'indussero a presentare alla Camera la proposta di legge che ho testè svolta; ma nello stesso tempo debbo dire di non essere pienamente convinto delle ragioni opposte al mio articolo di legge. A tale proposta mi mosse non solo un senso umanitario, ma ben anche la convinzione che possa giovare all'ordine ed alla pubblica sicurezza un ordinamento qualunque che diminuisca la quantità dei supplizi, e perchè sembravami ingiusto che delitti meno gravi fossero di egual pena colpiti. Il signor ministro di grazia e giustizia conviene pure che è desiderabile

una riforma e promette di occuparsene; ma a chi dovrà salire il patibolo quest'anno, gioverà forse il dire l'anno venturo non lo trarrete più? Ed è questa circostanza che mi fa desiderare un acconcio provvedimento. Ora poi non trattasi d'altro che di prendere in considerazione la mia proposta; le persone più di me versate nella materia, sapranno poi certo proporre gli opportuni miglioramenti. Io credo quindi dovere insistere nella mia proposta riguardante una riforma da noi tutti già stata riconosciuta per necessaria ed urgente.

Quanto alla forte obbiezione dell'arbitrio troppo grande accordato ai giudici, questo, a mio avviso, si potrebbe facilmente togliere colla semplice sostituzione della parola *dovrà* alla parola *potrà* che si trova nel mio articolo di legge.

D'altronde faccio osservare che nella nostra legislazione, dove il convincimento del giudice basta a stabilire la colpevolezza e la prova della condanna, si può senza pericolo, e senza eccedere nell'arbitrio, permettere che questo stesso giudice possa anche giudicare dell'esistenza di cause attenuanti.

Se si trattasse del Codice austriaco, per esempio, in cui la persuasione del giudice per nulla basta alla condanna di uno al supplizio, ma che vi vogliono positive e reali prove, potrebbe dirsi che l'ammettere le circostanze attenuanti sia arbitrio troppo grande concesso al giudice. Ma se basta a condannare, non basterà a salvare lo stesso arbitrio?

Non vedo neppure perchè la presa in considerazione di questa legge possa menomamente sciorre il Ministero dalla promessa data alla Camera di fare ogni opera per presto presentare uno stabile provvedimento, giacchè ho espresso chiaramente che è mia intenzione di portare un provvedimento provvisorio in attesa di uno definitivo; e un provvisorio provvedimento non credo possa impedire o sciorre il Ministero dal fare quanto ha già promesso.

Rispondo parimente all'onorevole De Viry che io trovo fondatissime le sue osservazioni legali; ma che dal mio discorso e dal modo generale in cui trattai la questione, e dalle mie parole esplicite, ciascuno avrà potuto vedere che io non ho inteso entrare in questioni di giurisprudenza; intesi puramente fare una questione di umanità, di filosofia, di giustizia generale, rimettendomi sempre alla decisione e variazioni che vi potrebbero apportare i miei colleghi.

Il principio da cui io parto si è che, ammesso una volta che chi è meno colpevole dev'essere meno castigato, ammesso una volta che il castigo maggiore sia quello della morte, non si possa più applicarla che al maggiore dei colpevoli.

D'altronde farò ancora osservare quanto sia pericoloso che la legge in modo invariabile *a priori*, stabilisca la condanna assoluta. Chi ha commesso un delitto, per cui è già certo di aver meritata l'estrema delle pene, niente lo tratterà più dal commetterne tanti, quanti ne avrà il comodo. Se uno, commettendo una grassazione senza volerlo, e per disgrazia, direi quasi, avrà ucciso l'aggresso nella mischia della reciproca difesa ed avrà questo fallo meritata la morte, qual riguardo di timore lo tratterà più in altre grassazioni d'uccidere gli aggressi per toglier di mezzo i testimoni del fatto?

Per l'opposto, se potrà sperare che quel primo delitto, scusato dalla difesa, non sarà punito colla morte, egli cercherà di non commetterne altri che non iscusabili fossero.

Nell'interesse dunque della società credo che un tale provvedimento sia grandemente utile. D'altronde confesso il vero che nella abbastanza lunga esperienza che ebbi di punizioni e colpe, durante il mio lungo servizio, ebbi sempre motivo a persuadermi che, appunto perchè verso dei miei dipendenti in ogni mancanza in cui io potessi usare d'un giudizio discrezionale sempre teneva conto delle circostanze attenuanti, ap-

punto per questo, dico, ben più di rado io aveva a deplorare nei miei mancanze per cui fosse necessario oltrepassare la misura delle pene correzionali.

Invece presso altri capi, forse di me più rigorosi, i dipendenti eccedevano a fatti più gravi, ed appunto perchè quegli già sapevano che anche le piccole mancanze bastavano a procurar loro la maggior pena che il capitano potesse loro infliggere, dicevano: *castigato per castigato tanto monta*. Io, oltre questa esperienza generale, potrei anche citare degli esempi di fatti particolari, che ho avuto occasione di vedere. Così, per esempio, degli individui presi dal vino mi dissero: se dovremo essere giudicati da lei, noi non faremo resistenza, perchè sappiamo che ella saprà tenerci conto che noi fummo provocati, ecc.

Infine, e per convincimento intimo, e per sentimento di umanità, e per dovere di giustizia insisterò perchè sia almeno preso in considerazione ed esaminato se è possibile di provvedere in qualche modo provvisoriamente al troppo rigore delle nostre leggi, rigore che può portare, per gli individui che ne vengono colpiti, conseguenze irreparabili.

PRESIDENTE. Il deputato Chenal ha facoltà di parlare.

CHENAL. Si la proposition faite par le préopinant est louable, comme l'a avoué M. le garde des sceaux, si elle est d'un intérêt humanitaire, je ne comprends pas pourquoi on différerait plus longtemps de la prendre en sérieuse considération.

Il me semble que la légalité doit toujours être subordonnée à un intérêt d'humanité; différemment que signifierait notre présence ici, si elle n'avait pour but de remédier aux abus qui blessent la moralité publique?

Ce n'est pas là protéger le coupable, c'est seulement concilier les intérêts moraux avec les intérêts les plus impérieux qui doivent nous gouverner. Ce n'est pas non plus porter atteinte à la prérogative royale, à laquelle il reste toujours un vaste champ de clémence à exercer. On ne peut pas mettre en balance cette prérogative avec la violation d'un devoir sacré. En diminuant l'application de la peine de mort, ne lui reste-t-il donc aucune autre peine à laquelle l'indulgence royale puisse s'adresser? En abaissant d'un degré la pénalité la plus dangereuse, la plus répulsive à tous les instincts du cœur, est-ce donc affliger un cœur vraiment royal? Non, messieurs, ce ne serait que le calomnier.

Qu'importe que la loi proposée modifie le Code pénal? Je ne crois pas que ce Code soit comme, on l'a dit, une conquête de la civilisation.

L'absolutisme n'a guère de lois pénales qui puissent être avouées par la morale; par cela seul qu'il est l'absolutisme, il a besoin de lois inconciliables avec l'humanité? Lorsque Charles-Albert a proclamé la Constitution, il a par là même répudié le mode de gouverner du passé; il a implicitement reconnu que d'autres dispositions législatives devaient être une conséquence de notre nouvelle ère politique; le Code pénal qui nous régit n'est pas en harmonie avec elle; il rappelle par plus d'un côté celui de Dracon qui n'est que le manuel d'un abattoir. (*Mormorio*)

PRESIDENTE. Prego l'onorevole oratore di ricordarsi che parla di leggi dello Stato, le quali vogliono essere rispettate.

CHENAL. Quant à moi, messieurs, je crois que la vie de l'homme est inviolable, que ni le magistrat, ni personne au monde, n'ont le droit de la ravir à leur semblable. Lorsque cette question sera un jour portée dans cette Chambre, j'aime à me persuader qu'elle rencontrera un grand nombre de députés qui partageront l'opinion que j'émetts ici, qui re-

garderont comme un devoir de céder à ce cri de l'humanité qui, chaque jour, devient plus puissant.

Ce cri n'est pas nouveau; une foule de moralistes, d'illustrations nationales l'ont dès longtemps fait entendre. Ce sont des hommes dont nul ne met en doute le caractère généreux, auxquels l'Italie ne cesse de rendre hommage.

Tant que nous n'aurons pas tenté de mettre en pratique leur maxime, toute dénégation à l'encontre de leur théorie sera sans valeur. Nous ne ferons que céder à la routine et rien de plus.

Lorsqu'il s'agit d'un acte irréparable, d'une peine à laquelle on ne peut plus remédier, il me semble que tout cela est au-dessus de la puissance morale de l'homme; qu'il n'appartient qu'à Dieu, à l'infalibilité divine, de disposer de la vie humaine. Il n'en est pas de même d'autres peines moins graves; d'abord parce que la pénalité est susceptible d'une réparation, et que si l'on s'est trompé, l'on peut corriger en partie le mal que l'on a fait.

Quel est donc l'individu assez sûr de lui-même pour oser dire: je ne suis pas dans le cas de me tromper, mes convictions sont à l'abri de toute erreur!

Les atteintes à l'ordre social se revêtent de tant de circonstances plus ou moins variées, plus ou moins atténuantes, que l'application d'une peine uniforme ne peut être qu'une aberration.

Les actes de l'homme ne ressemblent pas à des chiffres pour qu'on les soumette à la même précision mathématique.

C'est là un des motifs pour lequel on a institué le jury dans les pays libres. Je ne vois pas qu'on ait encore eu lieu de s'en repentir.

Si on lui abandonne la faculté de nier la culpabilité d'un accusé, on peut bien, sans danger, laisser à un tribunal la faculté d'abaisser d'un degré une peine quelconque.

Quand un acte ne parle pas à l'imagination des jurés ou quand ces jurés le jugent digne d'un adoucissement de peine, la société ne court généralement aucun péril dans cette appréciation moins sévère. Est-il donc probable qu'elle en encourage un plus grand en laissant la latitude à des juges d'épargner le dernier supplice à un malheureux?

Les allégations faites que ce serait renverser tout le Code pénal, ne me paraissent pas sérieuses.

Pourquoi n'adopterions-nous pas pour système qu'il sera interdit à la Cour de cassation d'infirmer une sentence, sous le prétexte que la peine n'est pas assez grave, c'est-à-dire d'ajouter une sévérité plus grande à la sévérité du précédent tribunal?

Serait-ce donc compromettre la patrie que de concéder seulement à la Cour suprême l'annulation d'une pénalité, par elle jugée trop sévère? Une telle loi recevrait une sanction de la part de tous les amis de l'humanité. Elle serait une noble initiative donnée en exemple à l'Europe, qu'il vaut mieux absoudre un innocent que de condamner un coupable; qu'en définitive, dans les choses douteuses, il vaut mieux pencher pour la clémence.

Qu'on ne s'imagine pas que la magistrature abusera de cette latitude; il est malheureusement prouvé qu'à force de voir des coupables, d'être témoin des mille ruses dont ils font usage, des airs de candeur qu'ils imitent, ces juges ne croient que très-difficilement à l'innocence d'un inculpé, et c'est encore là un des autres motifs qui a milité en faveur de l'institution des jurés moins susceptibles de ces préventions fâcheuses.

On ne risque donc rien à permettre à une Cour criminelle de suppléer la peine capitale par une pénalité moins cruelle.

En police correctionnelle ne voi-t-on pas chaque jour un tribunal motiver son jugement en variant cependant plus ou moins les peines eu égard aux circonstances?

Je ne puis donc qu'insister pour que l'on prenne en considération la proposition du préopinant.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia*. Non era più mia intenzione di prendere la parola in questa discussione, credendo che le poche osservazioni, che ho avuto l'onore di presentare alla Camera, fossero più che sufficienti per illuminare il suo giudizio, ma non posso tacere in presenza dell'osservazione fatta dall'ultimo oratore.

Io non protesterò contro la qualificazione meno parlamentare che per certo involontariamente egli ha data al Codice penale, che è legge vigente nello Stato. La protesta l'ha già fatta l'onorevole presidente della Camera con l'avvertenza opportunamente fatta all'oratore.

Osserverò soltanto che essa è grande ingiustizia di qualificare il nostro Codice penale come un Codice barbaro, come un Codice contrario ai principii umanitari. Tutti sappiamo che il nostro Codice penale, a parte alcune disposizioni speciali, è fra i più liberali di quelli che sono vigenti in vari Stati d'Europa, e di quelli principalmente che ne circondano.

Con questo Codice furono difatti abolite tutte le esacerbazioni delle pene di cui abbondavano le leggi antiche, e le pene stesse furono di molto diminuite; si è proscritto qualunque arbitrio dei giudici, si sono date maggiori guarentigie agli accusati, e se ci riferiamo ai tempi in cui venne dettato e promulgato, non possiamo a meno di considerarlo come un grande passo verso i principii filosofici e più miti che vanno prevalendo. Non negherò però che esso sia ancora suscettivo di riforme e di miglioramenti nell'istessa via; ammetto anzi che taluni sono urgenti, e tale è l'opinione della Camera, ed è pur quella del Ministero; opinione che fu tradotta in un formale invito al Ministero di occuparsene coll'ordine del giorno che ho testè ricordato.

Questo invito, che venne accettato, sarà gelosamente osservato, ma è altrettanto ingiusta che inconveniente l'acerba critica che si fa al detto Codice.

Debbo poi aggiungere all'onorevole preopinante che egli mi ha franteso, se ha creduto che io dicessi che la proposta del deputato Annoni rovesciasse il Codice penale da capo a fondo: non è questo che io ho detto, od almeno inteso dire; ho detto che questa proposta era contraria al principio cardinale scritto nel Codice, cioè che l'applicazione della pena non debba essere lasciata all'arbitrio dei giudici. Ecco il più grande difetto che io trovo in quella proposta, difetto che sarà certamente anche riconosciuto dalla Camera. E come? Mentre parliamo di progresso, vorremo noi retrocedere di 20 anni e ritornare a quella massima felicemente abolita, per cui la volontà del giudice era talvolta sostituita alla disposizione della legge, che, mancando le prove sufficienti del reato, si applicava una pena straordinaria? Vorremo noi che per pretese circostanze mitiganti, apprezzate forse in diverso modo secondo la diversità dei casi e delle persone, per lo stesso fatto si possa applicare ad uno la pena capitale, e all'altro una pena minore? E sarebbe questa una conquista dei tempi nostri, e sarebbe urgente di introdurre un siffatto principio nella nostra legislazione? Ripeto che riforme al Codice penale possono essere necessarie; si desiderano e si faranno, ma facciamole ragionate, progrediamo e non retrocediamo. Io persisto pertanto a supplicare la Camera di non prendere in considerazione la proposta dell'onorevole Annoni.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Valerio.

VALERIO. L'onorevole ministro afferma che il Codice pe-

nale è la garanzia dei cittadini, e che debbe essere rispettato.

Io gli farò avvertire che noi legislatori abbiamo il diritto di esaminare le leggi che ci reggono, e qualche volta anche il dovere di mutarle, e che già altre fiate il nostro Codice penale è stato in questo Parlamento assai censurato con parole non dissimili da quelle che furono dianzi pronunciate dall'onorevole mio amico Chenal, senza che in quelle contingenze alcuni dei ministri, che avevano i sigilli dello Stato, si alzassero a protestare contro un diritto che ha un deputato di censurare le leggi.

Io ho udito dire che il nostro Codice penale è da anteporsi a quelli vigenti negli altri Stati, ed ho udito ciò con meraviglia, perchè io, non avvocato, ho inteso spesse volte insigni uomini di legge indicarmi il Codice toscano, il napoletano, e l'austriaco medesimo come migliori, sotto molti rapporti, de nostro.

Quando non vi fosse altro nel Codice penale austriaco se non che quella prescrizione, per cui non può essere applicata la pena di morte se non se quando il delitto è matematicamente provato, questo solo basterebbe a far sì che quel Codice dovesse considerarsi come migliore del nostro: ed io porto fiducia che il signor ministro non durerà fatica a credere che, quando dalla mia bocca parte una lode diretta ad una legge austriaca, questa lode è sicuramente meritata.

L'onorevole ministro si oppone alla presa in considerazione della proposta fatta dal deputato Annoni.

Io non prenderò a difendere siffatto progetto, il quale fu presentato da un deputato che non è giureconsulto, perchè io, non versato nelle scienze legali, non intendo di sostenere a tal uopo, una discussione contro i giureconsulti che vogliono favellare su questo argomento. Dirò solo che, qualora la Camera respingesse la presa in considerazione di questo progetto di legge, disdirebbe a se medesima; il principio che lo informa fu già altre volte dalla maggioranza della Camera riconosciuto come attuabile. Se il modo in cui questo principio è espresso non si stima ammissibile, la Commissione della Camera la quale certamente sarebbe composta di giureconsulti di cui non v'ha penuria in questo recinto, potrebbe migliorarla, e la legge riuscirebbe migliore di quella che fu ora proposta.

Nè io posso indurmi a credere che il prendere in considerazione questo progetto possa nuocere menomamente a quello che sta elaborando il signor ministro, perchè, sebbene egli non abbia bisogno di stimoli, nulladimeno nella natura umana questi sono sempre utili quando spingono verso il bene.

Il signor ministro riconoscendo che è necessario procedere alla riforma di questo Codice, a cui egli però profondeva i più larghi encomii, la proposta dell'onorevole Annoni, quando sarà consegnata nelle mani d'una Commissione, gli sarà d'incitamento, onde egli presenti sollecitamente il progetto di legge che ha promesso a tale riguardo. È poi evidente che la Commissione della Camera, nella quale il Ministero avrebbe maggioranza, come l'ha in tutte, non presenterebbe il suo lavoro, quando sapesse che quello che il signor ministro attende ora ad allestire, fosse condotto a compimento. Per contro poi, qualora la Commissione testè mentovata vedesse che il signor ministro non lo presentasse, oppure, non essendo i ministri immortali, quando il successore del chiaro giureconsulto che al presente tiene i sigilli dello Stato non si facesse carico di adempiere alla promessa che ora ci vien fatta, allora la proposta che starebbe nelle mani della Commissione potrebbe giungere opportuna, e la Camera, quando l'avesse respinta, si pentirebbe di non aver provveduto alla condizione di cose che ho ora accennate. Tra tutte le obiezioni che sono state fatte

intorno a questo progetto di legge, una sola mi parve grave, e credo di non doverla lasciare senza risposta. Se nel ribattere tale difficoltà dirò errori di giurisprudenza, chinerò la testa innanzi a chi me ne renderà avvertito.

Si è detto che, ove si ammettesse questo progetto di legge, il diritto di grazia, il quale è prerogativa regia, sarebbe trasferito ai magistrati; che conseguentemente verrebbe posto in balia dei giudici l'attenuare, il commutare le pene, e che in tal guisa andrebbe perduto quel grande beneficio dell'uniformità nell'applicazione delle pene. Se mal non mi appongo, a sostegno della sua tesi, il signor ministro osservò pure che potrebbe rinnovarsi l'esempio che due persone le quali avessero commesso lo stesso delitto, venissero diversamente punite.

Quanto all'accusa che si fa a questo progetto di legge, di trasferire il diritto di grazia dalle mani del Re a quelle dei magistrati, mi pare che sia al tutto destituita di fondamento.

Che cosa si invoca col progetto di legge messo innanzi dall'onorevole Annoni? Null'altro se non che sieno i magistrati temporariamente investiti di quell'autorità, di quel diritto che voi stessi, nella vostra legge, attribuite ai giurati.

Quello che non trovate pericoloso e non contrario ai diritti della sovranità reale nelle mani dei giurati, lederà forse la prerogativa regia, diverrà forse pericoloso quando lo portiate nelle mani dei magistrati, di quei magistrati che voi stessi sceglieste, ed in cui siffattamente avete posta fiducia, da lasciare in loro facoltà il giudicare dell'onore e delle sostanze dei cittadini? Io non lo credo, nè credo siavi chi estimi che qualora venga ammessa questa legge, per cui siano provvisoriamente conferite ai magistrati quelle attribuzioni che hanno i giurati in altri paesi e che, giusta la vostra legge, dovranno avere anche nel nostro, si apra l'adito ad inconvenienti, perchè potrebbe avvenire che due persone che avessero commesso uno stesso delitto, fossero punite con una pena diversa. Egli è evidente, o signori, che queste possono averlo commesso con circostanze così disparate, che sia altamente utile, giusto ed umano che vengano punite diversamente.

Ed inverò, chi non vede quale immenso divario corra tra un assassino, il quale per ferocia innata, per odio al lavoro, si slancia sopra un cittadino o lo scanna per sola fame dell'oro, e un altro il quale, stretto dalla fame e dalla miseria in cui si trova la propria famiglia, commetta, a fine di poter campare la vita, un delitto sulla pubblica strada? Ora io affermo essere altamente giusto che questi due delitti siano puniti con pene diverse. E noti la Camera che questo appunto veggiamo succedere nei paesi dove sono ammesse le circostanze attenuanti, sia che il giudizio circa le medesime sia affidato ai giurati, sia come provvisoriamente chiedesi colla proposta del deputato Annoni, che venga commesso ai magistrati.

Benchè le considerazioni che testè venni esponendo, mi sembrino consone alla verità ed alla giustizia, io non giureconsulto, non criminalista, le enunzio con molta esitanza. Ad ogni modo ritornerò al primo e principale mio argomento.

La Camera ha già, con un suo voto, dichiarata la necessità di riformare il Codice penale; quel Codice in cui ad ogni pagina è scritto l'obbligo dello spionaggio, in cui ad ogni tratto è comminata la pena di morte; ciò stando, quando essa respingesse la proposta del deputato Annoni, disdirebbe a se medesima ed al voto che ha enunciato non ha guari. Invece, se si ammette la presa in considerazione di questo progetto di legge, faccia assegnamento il signor ministro sulla riserva e sulla prudenza con cui procederà certamente una Commissione la quale verrà nominata nel seno degli uffici, e sarà

composta, in massima parte, di deputati i quali approvano la politica ministeriale. Si accerti che questa Commissione non procederebbe troppo rapidamente nell'esame di questa proposta, e che intralascierebbe certamente di presentare il suo lavoro alla discussione pubblica quando sapesse che il signor ministro avesse condotto a fine quello a cui ora sta attendendo. Non si opponga dunque alla presa in considerazione del progetto su cui cade ora la nostra disamina, acciò qualora egli per le vicissitudini dei tempi, per uno di quei mutamenti che non sono impossibili nella politica di ogni tempo, e tanto meno in quella dei giorni nostri, cessasse di essere ministro, possa tale progetto servire di stimolo a chi verrebbe ad occupare il posto che egli così degnamente occupa, non nel senso politico, ma come magistrato.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io non posso a meno di fare ancora un'osservazione onde non si prenda equivoco sulla questione.

L'onorevole Valerio diceva: si prenda in considerazione questa proposta, essa sarà trasmessa agli uffici, sarà nominata una Commissione, la quale potrà anche migliorarla. Io prego l'onorevole preopinante e la Camera di avvertire che il motivo per cui mi oppongo alla presa in considerazione, si è pel principio che si approverebbe, si è perchè credo che la Camera non può ammetterè che si attribuisca ai giudici un arbitrio che sarebbe, non solo contrario al Codice penale in vigore, ma pericoloso oltremodo ed antiliberal.

Quando la Camera prendesse in considerazione la proposta Annoni, evidentemente riconoscerebbe che si può lasciare al-

l'arbitrio dei giudici la facoltà di applicare o no le pene portate dalle leggi.

Si è ripetuto che il Ministero stesso lo propone pei giurati; ma torno a dire che ben altra cosa sono i giurati; e ben altra i giudici che applicano la pena, e che d'altronde la Camera non può pregiudicare nel momento attuale questa grave questione. Quando il progetto sarà in discussione, la Camera vedrà se sia o no il caso di ammettere questo principio che, quanto ai giurati, io lo credo imprescindibile; ma essa non vorrà certamente ammetterlo sin d'ora, ed applicarlo ai giudici attuali.

Persisto pertanto più che mai nella mia opposizione.

PRESIDENTE. Domando alla Camera se voglia chiudere la discussione.

(La chiusura è deliberata.)

Interrogo la Camera se voglia prendere in considerazione la proposta fatta dall'onorevole Annoni.

(Dopo prova e controprova, non è presa in considerazione.)

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Discussione del progetto di legge per l'istituzione di una classe temporanea nel magistrato d'Appello di Torino;

2° Discussione del bilancio passivo del Ministero dell'interno per l'anno 1857.